Comune di Sant'Ilario d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

PSC
RUE
POC

L.1150/1942 - L.R. 20/2000 e s.m.i

Sindaco
Marcello Moretti

Assessore all'Urbanistica
Giordano Colli

Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Pelosi

Ufficio Tecnico Comunale
Stefano Ubaldi ingegnere

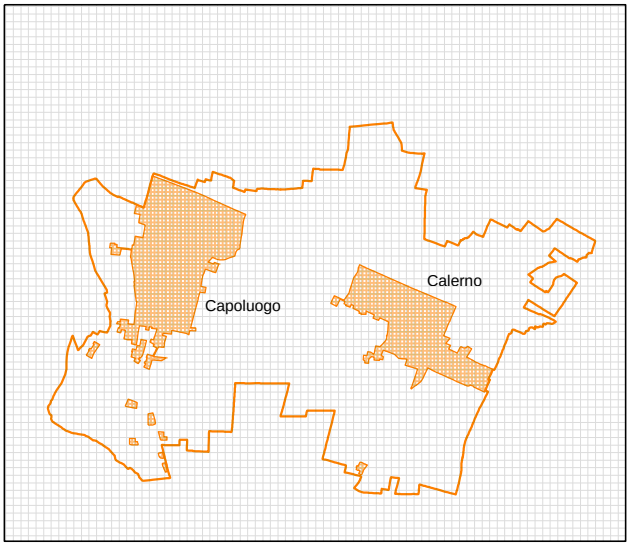
Progettisti
Raffaella Bedosti architetto
Francesco Sacchetti architetto
Federica Bertoletti architetto (UT Comune)

Geologia
dott.geol. Giorgio Neri
dott. geol. Marco Rogna
(AMBITER s.r.l.)

Archeologia
dott. Ivan Chiesi
dott. Paola Mazzieri
(AR/S Archeosistemi soc. coop.)

ELABORAZIONE GRAFICA INFORMATIZZATA - AMBITO Srl - Cento (FE)

PIANO URBANISTICO COMUNALE



PSC - PROGETTO DI PIANO

B

PROGETTO

NORME

elab. 8

febbraio 2014

adozione:	delibera C.C. n.	del
riserve G.P.:	delibera n.	del
approvazione:	delibera C.C. n.	del

PSC – NORME

INDICE

TITOLO I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 strumenti della pianificazione urbanistica comunale **1**
Art.2 PSC - disposizioni generali **1**
Art.3 PSC - elaborati **2**

TITOLO II – PSC QUADRO DI RIFERIMENTO: OBIETTIVI - PAESAGGI - TUTELE

Art.4 obiettivi **5**
Art.5 i "paesaggi" **5**
Art.6 il sistema delle "tutele" del PTCP e di leggi e strumenti sovraordinati **6**
Art.7 il PSC e il recepimento del sistema delle "tutele" **7**
Art.8 articolazione del progetto di territorio del PSC **8**

TITOLO III – PSC IL PROGETTO DI TERRITORIO –TERRITORIO RURALE (CAPO A-IV della LR 20/2000)

Art.9 il territorio rurale **9**
Art.10 aree di valore naturale e ambientale **9**
Art.11 ambiti agricoli **11**
Art.12 prescrizioni comuni a tutti gli ambiti del territorio rurale e direttive per l'elaborazione del RUE e del PO **13**

TITOLO IV – PSC IL PROGETTO DI TERRITORIO – TERRITORIO URBANO (CAPO A-III della LR 20/2000)

CAPO 1
Art.13 il territorio urbano **19**
Art.14 dimensionamento del piano per la funzione abitativa
Art.15 ambiti di trasformazione **20**
Art.16 ambiti di trasformazione e perequazione urbanistica **21**
Art.17 ambiti di trasformazione e edilizia residenziale sociale (ERS) **21**
Art. 18ambiti di trasformazione e prescrizioni per l'attuazione degli interventi **22**

CAPO 2
Art.19 ambiti urbani consolidati residenziali (art. A-10 della LR 20/2000) **23**
Art.20 ambiti urbani consolidati – spine urbane centrali **23**
Art.21 ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali **24**
Art.22ambiti consolidati (spine urbane centrali e ambiti consolidati prevalentemente residenziali) - prescrizioni per l'attuazione degli interventi **25**

CAPO 3
Art.23 dotazioni territoriali (Capo A-V della LR 20/2000) **27**
Art.24 infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. A-23 della LR 20/2000) **27**
Art.25 attrezzature e spazi collettivi (art. A-24 della LR 20/2000) **29**
Art.26 dotazioni ecologiche e ambientalii (art. A-25 della LR 20/2000) **30**

CAPO 4
Art.27 ambiti urbani consolidati specializzati per attività produttive

(art. A-13 della LR 20/2000) **30**
Art.28 ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale (art. 12 delle NA del PTCP 2010) **31**
Art.29 insediamenti commerciali di competenza comunale (art. 23 delle NA del PTCP 2010) **32**

TITOLO V – PSC IL PROGETTO DI TERRITORIO – IL SISTEMA DELLE RETI: RETI DELLA MOBILITA' E RETI ECOLOGICHE

Art.30 il sistema delle reti 34
Art.31 rete della mobilità 34
Art.32 reti ecologiche 37

TITOLO VI –IL PROGETTO DI TERRITORIO E L'URBANISTICA DEL SOTTOSUOLO
Art.33 prescrizioni di tutela archeologica 40

TITOLO VII – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE
Art. 34 prescrizioni relative alle attività estrattive 41

ALLEGATO 1 – Aree di trasformazione: capacità insediativa e diritti edificatori 43

ALLEGATO 2 – Attrezzature e spazi collettivi 45

ALLEGATO 3 . Schede progettuali 46

……

TITOLO I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - strumenti della pianificazione urbanistica comunale

1. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (Titolo II - Capo III della LR 20/2000 – artt. 28, 29, 30, 31) sono:
   - il Piano Strutturale Comunale (PSC) predisposto *"dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso";*
   - il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) che stabilisce la disciplina generale delle trasformazioni e degli interventi negli ambiti consolidati e nel territorio rurale "*in conformità alle previsioni del PSC";*
   - il Piano Operativo Comunale (POC) finalizzato a individuare e disciplinare gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di 5 anni, che "*è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti".*
   - i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) "*strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti*".

2. Il PSC, il RUE e il POC, nelle parti di territorio in cui è previsto, corrispondono, congiuntamente, al Piano Regolatore Generale Comunale della L. 1150/1942 e costituiscono il Piano Urbanistico Comunale.

3. il Piano Urbanistico Comunale, redatto in coerenza con le disposizioni del PTCP di Reggio Emilia che "*costituisce … strumento di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale*" (art.2, c. 2 delle Norme del PTCP 2010), e avendo recepito le prescrizioni e i vincoli degli strumenti sovraordinati e della legislazione vigente, ai sensi dell'art. 19 della LR 20/00, "*costituisce la **carta unica** del territorio ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti*".

4. La deliberazione di approvazione del piano urbanistico comunale dà atto del completo recepimento delle prescrizioni e dei vincoli degli strumenti sovraordinati e della legislazione vigente (art. 19, comma 3, della LR 20/2000).

Art.2 – PSC - disposizioni generali

1. Il PSC, valido a tempo indeterminato, è redatto secondo le disposizioni della LR 20/2000 e approvato con il procedimento dell'art. 32 della medesima legge.
Eventuali varianti al PSC sono elaborate e approvate con la procedura dello stesso art. 32; le varianti specifiche elencate all'art. 32 bis della LR 20/2000 sono elaborate e approvate con la procedura indicata al medesimo articolo; le varianti riguardanti aree destinate alla realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto di accordi di programma e le varianti relative alla localizzazione di opere pubbliche seguono le procedure indicate dalla legislazione statale e regionale.

2. I Titoli III, IV, V delle presenti norme definiscono caratteristiche e funzioni dei singoli ambiti individuati nel territorio comunale dal PSC, gli obiettivi per essi prefigurati dal piano e gli interventi coerenti con i medesimi obiettivi.
Le disposizioni del PSC sono vincolanti per l'attuazione degli interventi e hanno il valore di **prescrizioni**, come definite dall'art.11 della LR 20/2000 (*"disposizioni dei piani, predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite*").
Le disposizioni indicate con la lett. **D** sono invece **direttive**, cioè, secondo la definizione dello stesso art. 9, "*disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione*". Le direttive del PSC riguardano in genere l'attività edilizia e sono rivolte al RUE e al POC che per le specifiche competenze loro attribuite dalla LR 20/2000 definiscono in modo dettagliato la disciplina

dell'attività edilizia e degli spazi urbani.
Sia il RUE che il POC e loro eventuali modifiche sono redatti in conformità alle prescrizioni (disposizioni che non necessitano di ulteriori specificazioni) e alle direttive (disposizioni che circoscrivono il campo delle successive articolazioni disciplinari) del PSC.
La disciplina urbanistica del territorio comunale da osservare nei singoli interventi è data congiuntamente dalle disposizioni del PSC relative all'ambito nel quale ricade l'intervento e dalle disposizioni delegate dal PSC al RUE o al POC.

3. A decorrere dalla data di adozione del PSC l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art, 12 (*salvaguardia*) della LR 20/00, sospende ogni determinazione in merito:
"*a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;*
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato."
La sospensione, ai sensi dell'art. 12 richiamato, opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso alla Provincia ai fini della formulazione delle riserve in ordine alla conformità a quanto regolato dal PSC, dal PTC e da altri strumenti di pianificazione provinciale e regionale..

4 Il PSC persegue la continuità con la strumentazione urbanistica previgente; a questo fine conservano efficacia e operatività, fino all'entrata in vigore del primo POC, sia la disciplina urbanistica del PRG previgente (VG/2000 adottata con CC n. 80 del 9.10.2000, controdedotta con CC n. 57 del 25.7.2001, approvato con delibera GP n, 291 del 13.11.2001 e successive varianti) nelle zone da sottoporre a Piano Particolareggiato inserite nel Secondo PPA (approvato con delibera CC n. del), sia la disciplina urbanistica dei Piani particolareggiati già approvati e in corso di attuazione, anche se è decorso il termine decennale di validità.

5. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURER della delibera comunale di approvazione.

Art.3 - PSC - elaborati

1. Sono elaborati costitutivi del PSC il Quadro conoscitivo, gli elaborati di Progetto e la Valsat.

2. quadro conoscitivo

2.1 "*Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità*" (art.4., comma 1, della LR 20/2000).
Il *Quadro conoscitivo* del PSC del Comune di Sant'Ilario recepisce le informazioni del quadro conoscitivo del PTCP e approfondisce i temi specifici caratterizzanti la realtà comunale, al fine di individuare i processi storici, ambientali, sociali e insediativi con i quali si deve rapportare il governo del territorio comunale nell'attuale fase temporale.

2.2. I temi trattati riguardano:
• la *storia del territorio;*
• i *paesaggi* del territorio comunale;
• i *beni da salvaguardare* e le relative forme di *tutela*: i *beni ambientali* (acqua, suolo, biodiversità), i *beni paesaggistici*, la *sicurezza* e la *salute* (rischio sismico e idraulico; inquinamento elettromagnetico, acustico, atmosferico),
• le *risorse antropiche* (l'economia agricola, le attività industriali-artigianali, il patrimonio urbanistico/edilizio, i servizi e le reti, la popolazione);
• il *contesto* del quadro pianificatorio sovracomunale.

2.3 Il *Quadro Conoscitivo* è costituito dai seguenti elaborati [PSC – elaborati A]:
elab. 0 - RELAZIONE
elab. 1 - Tutele della risorsa idrica a opera di leggi e strumenti sovraordinati

elab. 2 - Tutele dei beni paesaggistici a opera di leggi e strumenti sovraordinati
elab. 3 – Ricognizione delle risorse storiche e archeologiche a opera del PTCP e relative tutele
elab. 4 – Pericolosità indotta da caratteri ambientali: pericolosità sismica e pericolosità idraulica
elab. 5 – Pressioni indotte da manufatti antropici: inquinamento acustico indotto da infrastrutture stradali e ferroviarie - inquinamento elettromagnetico indotto da elettrodotti

2.4 Il *Quadro Conoscitivo,* unitamente al quadro di proposte presentate dai cittadini nel corso del processo di partecipazione alla elaborazione del piano, ha costituito il riferimento per la stesura del *Documento preliminare* approvato con delibera della Giunta comunale n.53 del 30.5.2013 e delibera del Consiglio comunale n. 31 del 6.6.2013 e confluito nello schema di accordo di pianificazione approvato dalla GP con atto n. 255 del 17.10.2013, approvato con delibera CC n.58 del 23.10,2013, sottoscritto formalmente in data in data 25.10 2013. in data 25.10 2013.

2.5 Il *Quadro Conoscitivo* costituirà il riferimento per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, a opera della Amministrazione comunale o forniti da altri Enti, in conseguenza al modificarsi delle condizioni, delle conoscenze o di disposizioni sopravvenute, per adeguare progressivamente la conoscenza del territorio a supporto di corrette modalità di gestione e di programmazione degli interventi.

3. elaborati di progetto

3.1 Il *progetto* del piano individua gli obiettivi relativi alla qualità del territorio comunale per l'aspetto sociale/insediativo e per l'aspetto ambientale/paesaggistico, le strategie per perseguire gli obiettivi generali indicati, la struttura dell'assetto territoriale rispondente agli obiettivi di tutela dell'identità territoriale e di miglioramento qualitativo dell'assetto insediativo.

3.2 Il *progetto di piano* è costituito dai seguenti elaborati [PSC – elaborati B]:

psc – elaborati di progetto
- elab. 1 - RELAZIONE
- elab. 2 - I PAESAGGI
- elab. 3 - SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE - scala 1:10.000
- elab. 4 - SISTEMA DELLA MOBILITA' - scala 1:10.000
- elab. 5 - RETE ECOLOGICA - scala 1:10.000
- elab. 6 - CARTA DI PIANO - scala 1:5.000
- elab. 7 - CARTA DEI VINCOLI - scala 1:5.000
- elab. 8 - NORME

psc – elaborati di MICROZONAZIONE SISMICA
- RELAZIONE TECNICA
- TAV. 1 : carta delle indagini – scala 1:10.000
- TAVV. 2.1, 2.2, 2.3 : carta lito-morfologica – scala 1:10.000; carta lito-morfologica – scala 1:5000; sezioni geologiche scala 1:5000
- TAV. 3 : carta delle frequenze e della velocità delle onde di taglio – 1:5000
- TAV. 4 : carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – scala 1:5000
- TAV. 5 : carta dei fattori di amplificazione – scala 1:5000

psc – elaborati relativi al SISTEMA INSEDIATIVO STORICO comprensivo di :
- elab. 1 - RELAZIONE
- elab. 2 – ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Tav. A – scala 1:10.000
- elab. 3 - SCHEDE DEI BENI CULTURALI
- elab. 4 - MAPPA 1886-1888 (*riportata su carta aerofotogrammetrica 1979 da F.Centola*)
- elab. 5 - SCHEDE PTCP 2010 RELATIVE AI SITI ARCHEOLOGICI
- elab. 6 - CARTA ARCHEOLOGICA 2004 *(J. Tirabassi)*
- elab. 7 - INDAGINE ARCHEOLOGICA 2013 (*elab. 7.1 - relazione archeologica comprensiva delle Schede dei siti archeologici, elab. 7.2 - carta archeologica, elab. 7.3 - relazione della potenzialità archeologica, elab. 7.4 - carta della potenzialità archeologica*)

psc – elaborati relativi alla ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- elab. 1 - RELAZIONE
- elab. 2 – CARTA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA Tav. B – scala 1:5-000

4. Valsat *(valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale – DCR 173/2001 –art. 5 della LR 20/2000)*

4.1 Nel processo di integrazione delle valutazioni ambientali nell'iter di formazione del piano urbanistico, che il dlgs 152/2006, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE, indica come VAS (valutazione ambientale strategica) (*"il processo che comprende… l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" - art.5 del dlgs 152/2006),* il RAPPORTO AMBIENTALE è assimilabile all'elaborato di VALSAT della LR 20/2000 ("*Viene riconosciuto al documento di Valsat … il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano." - Circolare illustrativa relativa ai Tit. I e II della LR 6/2009).*

4.2 La *VALSAT* è costituita dai seguenti elaborati [PSC – elaborati C]::

elab. 1 – RAPPORTO AMBIENTALE

elab. 2 – SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

…….

TITOLO II – PSC QUADRO DI RIFERIMENTO: OBIETTIVI - PAESAGGI - TUTELE

Art.4 - obiettivi

1. Obiettivi del PSC sono:

   A. la tutela dei processi naturali e delle risorse ambientali

   l'obiettivo di tutela riguarda in modo trasversale

   • le modalità d'uso del territorio in rapporto ai processi naturali e alle risorse ambientali (acque superficiali, acque profonde, suolo, aria, biodiversità) la cui conservazione è considerata condizione primaria – non negoziabile - per assicurare la permanenza insediativa e concorrere all'obiettivo, di scala insieme locale e globale, di garantire la sicurezza alimentare;

   • le modalità di gestione del patrimonio edilizio attraverso una disciplina urbanistico/edilizia che preveda e incentivi la riduzione dei consumi energetico e idrico, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e interventi finalizzati alla sicurezza (in primis dal rischio sismico) e alla qualità abitativa;

   B. la salvaguardia dei caratteri identitari attraverso politiche diversificate

   • che rapportino il "progetto di piano" ai diversi *paesaggi* del territorio comunale e consolidino la trama degli elementi di interesse storico-testimoniale come struttura connaturata all'assetto insediativo (valorizzazione dell'identità paesaggistica/culturale);

   • che mantengano viva la "cultura" locale di una forte solidarietà sociale espressa da servizi pubblici e privati, associazioni con diversificate finalità – tratto storicamente radicato nella identità della comunità e nelle politiche comunali (valorizzazione dell'identità sociale);

   • che perseguano il progressivo innalzamento della qualità degli spazi pubblici in quanto luoghi di riferimento per le diverse espressioni della vita comunitaria e di rafforzamento della coesione sociale;

   C. l'innesto delle politiche comunali nel progetto territoriale sovracomunale con particolare riferimento

   • al quadro strategico della mobilità di interesse territoriale;

   • alla strategia ambientale delle reti ecologiche di respiro territoriale;

   • alle politiche di razionalizzazione della distribuzione nel territorio provinciale degli insediamenti produttivi.

Art.5 - i "paesaggi"

1. I *paesaggi locali* individuati all'interno del teritorio comunale "*costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti … unitariamente percepite*" (art. 40 *quater*, c. 4, LR 20/00) sono le diverse articolazioni territoriali costruite congiuntamente dal millenario processo geologico/morfologico dei luoghi e dal processo insediativo nelle sue diverse fasi temporali, costituenti nel loro insieme l'identità del territorio comunale;

2. i diversi *paesaggi locali* del territorio comunale sono il riferimento per le politiche di assetto del territorio perseguite dal PSC;

3. all'interno del territorio comunale sono distinguibili (cfr. tav. 1)

   • il *paesaggio dei paleoalvei occidentali*, delimitato dal corso attuale dell'Enza e costituito dai terrazzi e dai paleoalvei più recenti dell'Enza, percorso dal canale di Sant'Eulalia, matrice storica dei progressivi interventi di sistemazione idraulica, interessato con continuità fin dal periodo romano da insediamenti di carattere urbano, via via consolidatisi in tempi recenti come centro urbano/residenziale (coi toponimi: *Tannetum, Sant'Eulalia, Sant'Ilario*);

   • il *paesaggio dei paleoalvei orientali*, costituito dai paleoalvei più antichi dell'Enza, con direzione Montecchio/Campegine, sede degli insediamenti piu' antichi (villaggi neolitici del V millennio a.C. e terramare del II millennio a.C.), successivamente interessato da nuclei di ridotte dimensioni lungo la via Emilia, e, dal dopoguerra a oggi, caratterizzato da un consistente ambito produttivo supportato dalla statale via Emilia e dall' Asse Val d'Enza;

   • il *paesaggio della piana pedemontana centrale*, canale intermedio tra i due paleoalvei, interamente agricolo, attualmente conformato dall'impianto mezzadrile ottocentesco (*azienda Spalletti*), che attraversa in direzione nord/sud l'intero territorio comunale e all'estremità settentrionale confluisce nella media pianura delle risorgive.

4. Alla scala provinciale il territorio comunale rientra nell' *ambito di paesaggio* di rilievo provinciale "*Val d'Enza e Pianura occidentale"* individuato dal PTCP 2010, comprensivo dei comuni della Val d'Enza, con i quali il comune di Sant'Ilario condivide le interazioni col parmense, i caratteri paesaggistici e ambientali dell'Enza e delle sue conoidi e le strategie d'ambito individuate dal PTCP 2010, con particolare riferimento al ruolo funzionale delle connessioni nord-sud (dal Po alle Terre Matildiche). L'ambito provinciale è caratterizzato dai contesti paesaggistici di rilievo provinciale *Fascia fluviale del torrente Enza* e *Asse infrastrutturale/via Emilia* entrambi i quali coinvolgono direttamente il territorio comunale.

5. Alla scala regionale il territorio comunale rientra nell'*unità di paesaggio "Pianura parmense"* del PTPR '93 della Regione Emilia-Romagna, nella cui fisionomia incidono in particolare i caratteri delle sistemazioni agrarie, i tracciati dei fiumi appenninici che arrivano al Po, la linea dei fontanili.

Art.6 - il sistema delle "tutele" del PTCP e di leggi e strumenti sovraordinati

1. Il PSC si inserisce nel "progetto di territorio" della Provincia di Reggio Emilia con scelte rapportate ai lineamenti identitari del territorio comunale e in conformità con gli obblighi di tutela, espressi dal PTCP 2010 o da leggi e strumenti sovraordinati, relativi ai seguenti beni:
   - i **beni ambientali**
   - i **beni paesaggistici**
   - le **risorse storiche e archeologiche**
   - la **sicurezza** (prevenzione del rischio idraulico e riduzione del rischio sismico) e la **salute** (tutela dall'inquinamento acustico e dall'inquinamento elettromagnetico);

2. le tutele dei **beni ambientali** espresse dal PTCP 2010 e/o da leggi e strumenti sovraordinati, riguardano la risorsa idrica, il suolo e la biodiversità:
   a) la **risorsa idrica** (cfr. **TAV. 1 del PSC-Quadro Conoscitivo**) è tutelata:
   • dalle disposizioni di tutela delle acque superficiali e sotterranee previste dal PTA, del quale il PTCP costituisce adeguamento e perfezionamento. Le disposizioni di tutela riguardanti il territorio comunale sono le disposizioni della Parte II, Tit. VII delle NA del PTCP, e in particolare le disposizioni per le ***zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura***, per le ***zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*** e per le ***aree di tutela delle captazioni delle acque destinate al consumo umano***, e le misure per la ***tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica*** (PTCP: artt. 79, 80, 81, 82, 85 delle NA; All. 10 alle NA; tavv. P10a e P10c);
   • dalle disposizioni di **recupero e tutela degli ambiti fluviali** previste dal PAI dell'Autorità di Bacino del Po, del quale il PTCP assume il valore e gli effetti. Le disposizioni di tutela sono contenute nella Parte II, Tit. V delle NA del PTCP (in particolare: artt. 66, 67, 68 delle NA; tav. P7);
   • dalle tutele ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e 2009/147/CE per il mantenimento e ripristino della biodiversità nei **siti della Rete Natura 2000** rientranti nelle tipologie ambientali delle **acque lotiche** (ambienti fluviali) e delle **acque lentiche** (zone umide) ("Fontanili di Gattatico e Fiume Enza SIC-ZPS IT4030023" e "Fontanili di Corte Valle Re SIC IT4030007") (PTCP: QC All 07; tav. P2; art. 89 delle NA);
   b) il **suolo** è oggetto di specifiche disposizioni di tutela del PTCP (art.7 della NA) aventi come oggetto le soglie di incremento del territorio urbanizzato a fini residenziali;
   c) la **biodiversità** è tutelata dalle disposizioni del PTCP relative alla realizzazione della **Rete ecologica polivalente** (art. 5 delle NA).

3. le tutele dei **beni paesaggistici** espresse dal PTCP 2010 e/o da leggi e strumenti sovraordinati (cfr. **TAV. 2 del PSC-Quadro Conoscitivo**) riguardano i beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del dlgs 42/2004 e i sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio individuati dal PTCP in quanto strumento di pianificazione paesaggistica a sensi dell'art. 40 bis della LR 20/2000:
   a) i **beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del dlgs 42/2004** presenti nel territorio comunale sono le ***aree tutelate per legge*** di cui alle lett. *c)* e *g)* dell'art. 142 del citato dlgs: ***fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna*** e i ***territori coperti da***

foreste e da boschi. Le aree tutelate per legge sono assoggettate alle disposizioni della Parte terza (Titolo I, Cap. IV) del dlgs 42/2004 e dalle disposizioni dell'art. 36 delle NA del PTCP;

b) i **sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio** del **PTCP** presenti nel territorio comunale sono gli ***invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua***, le ***zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua***, le ***zone di particolare interesse paesaggistico ambientale***, i ***dossi di pianura***. Le aree elencate sono assoggettate a specifiche disposizioni di tutela dal PTCP, che ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, (artt. 40, 41, 42, 43 delle Na; tav. P5a);

4. le tutele delle **risorse storiche e archeologiche** (cfr. **TAV. 3 del PSC-Quadro Conoscitivo**). riguardano gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio individuati dal PTCP 2010.
   Gli elementi dell'organizzazione storica del territorio presenti nel territorio comunale sono: le ***zone ed elementi di interesse storico archeologico***, i ***centri e nuclei storici***, le ***strutture insediative territoriali storiche non urbane,*** la ***viabilità storica***, il ***sistema delle bonifiche storiche e sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche***, le ***sistemazioni agrarie tradizionali*** (***piante e filari tutelati o meritevoli di tutela***).
   Gli elementi dell'organizzazione storica del territorio sono tutelati da specifiche disposizioni del PTCP, che ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, (artt. 47, 49, 50, 51, 53, 54 delle NA del PTCP; tav. P5a; P5b; All.7 alle NA, QC4);

5. le tutele della **sicurezza e della salute** della popolazione espresse dal PTCP 2010 e/o da leggi e strumenti sovraordinati comprendono rispettivamente la tutela dal rischio idraulico e dal rischio sismico e la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, dall'inquinamento acustico e dall'inquinamento dell'aria:
   a) la ***prevenzione e riduzione del rischio sismico*** e la ***sicurezza dal rischio idraulico*** sono perseguite dal PTCP rispettivamente attraverso la definizione degli scenari sismici locali (tavv. P9a e P9b; art. 75 delle NA) e le disposizioni per la tutela dal rischio idraulico (tav. P7; QC6 Allegato 06: relazione, tavv. 06 e 12; Parte Seconda Titolo V delle NA) derivate dal PAI dell'Autorità di Bacino del Po, del quale il PTCP assume il valore e gli effetti (cfr. **TAV. 4 del PSC-Quadro Conoscitivo**);
   b) la ***tutela dall'inquinamento elettromagnetico***, ***dall'inquinamento acustico*** e ***dall'inquinamento dell'aria*** (cfr. **TAV. 5 del PSC-Quadro Conoscitivo**) sono perseguite rispettivamente:
   • per l'inquinamento elettromagnetico dalle disposizioni del DPCM 8.7.2003 e del DM 29.5.2008 e del PTCP (tav. P11; art. 91 delle NA),
   • per l'inquinamento acustico dalle disposizioni del DPCM 14.11.97 in applicazione dell'art. 3 della L. 447/95, e della Del. GR 2053/2001 in attuazione dell'art. 4 della medesima legge; dalle disposizioni del DPR 142/2004 per l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare; dalle disposizioni del DPR 459/98 per l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario;
   • per l'inquinamento dell'aria dalle disposizioni del *Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTQA)* della Provincia di Reggio Emilia e dal dlgs 155/2010.

Art.7 - il PSC e il recepimento del sistema delle "tutele"

1. Gli elaborati cartografici del PSC-Quadro Conoscitivo riportano l'individuazione grafica delle aree interessate dalle tutele di cui al precedente artt 6 con il riferimento alle relative disposizioni normative delle leggi o strumenti sovraordinati.
   Nel caso di varianti al PSC che riguardino le aree individuate nelle tavv. 1, 2, 3 del PSC-Quadro Conoscitivo dovrà essere verificata la congruenza della variante con le disposizioni di legge o degli strumenti sovraordinati riguardanti le aree riportate nelle dette tavole.

2. La Tav. 6 (*carta di piano*) degli elaborati di Progetto del PSC riporta all'interno degli *Ambiti* individuati dal piano i perimetri delle aree di tutela definiti in modo dettagliato dal PTCP 2010.

3. Le scelte territoriali del PSC sono coerenti con le prescrizioni derivanti dal sistema delle tutele delle leggi e strumenti sovraordinati elencati ai precedenti commi. Le disposizioni normative del PSC relative ai singoli *Ambiti* recepiscono le prescrizioni di tutela dei piani sovraordinati e i vincoli della legislazione vigente e li coordinano tra di loro e con le prescrizioni specifiche relative ai singoli ambiti, definendo un sistema di tutela non inferiore a quello previsto dai piani sovraordinati e dalla legislazione vigente.

4. Costituendo il sistema di tutela mutuato dagli strumenti sovraordinati e dalla legislazione vigente il quadro di riferimento per le scelte territoriali effettuate dal PSC e per le disposizioni specifiche della pianificazione urbanistica comunale relative ai diversi ambiti territoriali, gli elaborati cartografici e normativi della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della LR 20/2000, costituiscono, come richiamato al precedente art. 2, la ***carta unica del territorio*** e "*l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia*".

5. Elaborato costitutivo del PSC, nonché del RUE, dei POC e dei PUA, è la "Tavola dei vincoli" (*elaborati di progetto - tav. 5*) di cui all'art.51 della LR 15/2013 nella quale sono riportati i vincoli che precludono o condizionano l'attività urbanistico/edilizia conseguente alle tutele previste da leggi, piani sovraordinati, atti amministrativi.
   Alla "Tavola dei vincoli" è allegata la "Scheda dei vincoli" che riporta l'atto o provvedimento da cui deriva ciascun vincolo e gli articoli delle Norme del PSC nei quali è cumulata la prescrizione vincolistica.

Art.8 - articolazione del Progetto di territorio del PSC

1. Il progetto di territorio del PSC, attraverso il quale vengono perseguiti gli obiettivi strategici individuati agli articoli precedenti, viene articolato nei due contesti territoriali:
   - **territorio rurale** (di cui al successivo Tit.III), comprensivo delle **aree di valore naturale e ambientale** e degli **ambiti agricoli**;
   - **territorio urbano** (di cui al successivo Tit.IV), comprensivo degli **ambiti di trasformazione** e degli **ambiti urbani consolidati** (ambiti urbani prevalentemente residenziali e ambiti specializzati per attività produttive).

2 Nel progetto di territorio del PSC viene individuato, come principale fattore di interrelazione tra i diversi ambiti interni ed esterni al territorio comunale, il **sistema delle reti** (di cui al successivo Tit.V) costituito da:
   - **rete della mobilità**;
   - **reti ecologiche**.

TITOLO III – PSC PROGETTO DI TERRITORIO: TERRITORIO RURALE (CAPO A-IV della LR 20/2000)

Art.9 - il territorio rurale

1. Il *territorio rurale*, per definizione dell'art. A-16 della LR 20/2000, è costituito dall'insieme delle aree non qualificate come *territorio urbano*. Il *territorio rurale* ricomprende le "*aree di valore naturale e ambientale*" di cui all'art. A-17 della LR 20/2000 e gli "*ambiti agricoli*" di cui agli artt. A-18, A-19, A-20 della medesima legge.
2. Ai fini della applicazione di disposizioni statali che fanno riferimento alle "zone territoriali omogenee" del DM n.1444 del 2.4.68, gli ambiti del territorio rurale corrispondono alle "zone E" del richiamato DM.
3. Obiettivo specifico del piano per il territorio rurale è la salvaguardia delle risorse ambientali e dei lineamenti paesaggistici identitari e l'attribuzione al suolo classificato agricolo della funzione primaria della produzione alimentare esercitata in modo sostenibile.

Art.10 - aree di valore naturale e ambientale *(elaborato di progetto - tav. 6)*

1. Le *aree di valore naturale e ambientale* sono i contesti territoriali interessati da dinamiche naturali essenziali per il mantenimento dei processi biotici del territorio; il ruolo ambientale di queste aree prevale e impone forti limitazioni agli usi antropici.
   Nel territorio comunale le *aree di valore naturale e ambientale* presenti sono le aree di pertinenza dei corsi d'acqua, costituenti nel loro complesso il sistema idraulico che ha conformato storicamente e tuttora supporta i processi biotici del territorio e le sue economie. All'interno di questo sistema vengono distinti l'"***ambito di pertinenza dell'Enza***" e l"***ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore"***.

2. ***ambito di pertinenza dell'Enza***

   2.1 L'***ambito di pertinenza dell'Enza*** è costituito dal contesto territoriale che comprende
   • in superficie: l'***alveo*** (coincidente con la ***fascia A*** del PAI - fascia di deflusso della piena –) e la ***zona di tutela dei caratteri ambientali dell'Enza*** (art. 40 delle NA del PTCP 2010) caratterizzata da fenomeni connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua e in parte esondabile (parte esondabile: ***fascia B*** del PAI – fascia di esondazione);
   • nel sottosuolo i terreni (subalvei e perialvei) attraverso i quali si interconnettono le acque superficiali e le acque sotterranee (***fascia D*** del PTA; aree di infiltrazione potenziale comparativa di ***classe alta*** del PTCP).
   In questo contesto si sono sviluppati ambiti di biodiversità tipici delle aree fluviali rientranti nel Sistema delle aree protette (sito IT4030023 SIC-ZPS, comprendente anche l'ARE *I Pioppini* e parte dell'oasi faunistica che interessa il comune di Sant'Ilario e il comune di Montecchio).
   Il fiume Enza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e rientra tra le aree tutelate per legge dell'art. 142 del dlgs 42/2004; l'alveo e le sponde per una fascia di 150 m ciascuna sono quindi assoggettate alle disposizioni della Parte terza (Titolo I, Cap. IV) del citato dlgs e qualsiasi intervento in essi ricadente è subordinato ad autorizzazione paesaggistica.

   2.2 Le funzioni specifiche di questo ambito territoriale sono;
   • il deflusso delle acque per garantire la funzionalità idraulica ed ecologica del corso d'acqua;
   • l'alimentazione subalvea con funzione di ricarica della falda;
   • il mantenimento della biodiversità di ecosistemi acquatici e ripariali;
   • la conservazione dei caratteri ambientali e paesaggisticii consolidatisi attorno al corso d'acqua;
   • il concorso alla formazione del corridoio ecologico fluviale che connette l'Alpe di Succiso al Po;

   2.3 Obiettivo del PSC è la tutela delle funzioni specifiche dell'ambito fluviale dell'Enza.

   2.4 Nelle fasce A e B ("*aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale"* per l'art. 39 delle Norme di attuazione del PAI) sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla piena funzionalità idraulica ed ecologica del corso d'acqua (previsti dai *Programmi triennali di intervento* dell'AdB del Po in conformità alle specifiche *Direttive* della

suddetta AdB), alla riattivazione o ampliamento degli ambienti umidi, alla tutela o ripristino o implementazione delle fasce vegetazionali con la finalità di protezione o riqualificazione degli ecosistemi fluviali e/o di fasce tampone per gli inquinanti di origine diffusa. La presenza all'interno di questo ambito del sito Natura 2000 IT4030023 SIC-ZPS (nel quale rientra all'interno del territorio comunale l'Area di Riequilibrio Ecologico *I Pioppini* e parte dell'*Oasi faunistica*) comporta l'applicazione di specifiche misure di conservazione delle specie vegetazionali e della componente faunistica (misure di conservazione delle Delib. GR n.1435 del 17.10.2006 e Delib. GR n.1224 del 28.7.2008).
Nelle aree agricole esistenti, qualificate dal PAI come zone sensibili dal punto di vista ambientale, vanno applicate le prescrizioni del Regolamento regionale n.1 del 28 ottobre 2011 (direttiva nitrati), va perseguita la riduzione di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici e va privilegiato il mantenimento dei prati permanenti e la conversione dei seminativi in prati permanenti o aree boscate.
Gli edifici esistenti possono essere assoggettati solo a interventi di demolizione senza ricostruzione. Non sono consentiti nuovi contenitori per lo stoccaggio di effluenti di allevamento nella fascia A (alveo) ed entro 10 m dall'alveo.

2.5 All'esterno delle fasce A e B (*zona di tutela dei caratteri ambientali del corso d'acqua* non esondabile, parzialmente interessata da un *dosso di pianura*) vanno tutelati i caratteri morfologici e ambientali tipici delle aree perialvee.
Le attività agricole, aziendali e non aziendali, vanno attuate nel rispetto del *programma nitrati* (Regolamento regionale n.1 del 28 ottobre 2011), e con criteri riconducibili all'agricoltura biologica.
Non sono ammessi nuovi edifici residenziali né ampliamenti di edifici residenziali esistenti.

[D] Il **Rue** definisce gli indici massimi ammissibili per i nuovi edifici aziendali di servizio agricolo o per gli ampliamenti di edifici aziendali di servizio agricolo esistenti e applica le seguenti disposizioni:
- nuovi edifici sono consentiti solo per servizi agricoli aziendali "*in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola redatti ai sensi del comma 2* [3] *dell'art. A-19 della LR 20/2000, da attuarsi in conformità agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale*" (art.6 delle NT dl PTCP);
- nuovi edifici di servizio agricolo possono essere inseriti esclusivamente in corti coloniche esistenti e all'esterno della fascia di tutela paesaggistica (di cui all'art.142 del dlgs 42/2004).

[D] Il **RUE** specifica usi e interventi per gli edifici sparsi esistenti non utilizzati da aziende agricole.
Gli usi devono essere compatibili con la tipologia dell'edificio e i caratteri ambientali dell'area.
Gli interventi ammissibili sono solo interventi sull'edificio esistente non comportanti ampliamenti all'esterno della sagoma planivolumetrica nè demolizione e successiva ricostruzione.
Gli interventi sugli edifici esistenti classificati "bene culturale" dal PSC sono solo interventi di carattere conservativo e vanno definiti dal RUE in coerenza con la documentazione delle "schede dei beni culturali".

2.6 Nell'intero ambito di pertinenza dell'Enza:
• non sono consentite nuove infrastrutture viarie o ampliamenti di quelle esistenti né impianti tecnici (fatta eccezione per impianti tecnici di modesta entità: impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico a uso irriguo, cabine elettriche, e simili) né stoccaggi interrati né alcun intervento o attività che si configuri come centro di pericolo (cfr. allegato 9 alle NA del PTCP 2010);
• non sono consentite attività estrattive o asportazioni di materiali litoidi (per il cumulo delle condizioni inibenti: cfr. art. 104 delle NA del PTCP 2010), né discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti o di trattamento delle acque reflue né depositi di materiali di qualsiasi genere anche temporanei (a meno che non si tratti di depositi temporanei a cielo aperto non comportanti impermeabilizzazione, esterni alle fasce A e B, di materiali non classificati come rifiuti);
• nelle *aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale* (fasce A e B) l'utilizzo delle aree per attività di tempo libero, inclusi percorsi ciclopedonali o equestri, non può comportare impermeabilizzazioni o alterazione dei caratteri morfologici e vegetazionali o della funzionalità idraulica e va indirizzato alla conoscenza dell'ambiente e dei processi fluviali piuttosto che alla modifica di aree per attività ludiche; analogamente nelle aree agricole

esterne alle fasce A e B, anche in adiacenza agli edifici, non sono consentiti interventi comportanti impermeabilizzazioni o alterazione dei caratteri morfologici e vegetazionali;
• le piantumazioni di filari alberati e siepi, da realizzare preferibilmente lungo i tracciati della viabilità esistente e del reticolo idraulico o nelle corti coloniche, vanno effettuate con l'utilizzo di specie autoctone rientranti nei tipi di habitat presenti.

3. ***ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore***
   3.1 L'***ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore*** riguarda il reticolo dei corsi d'acqua minori, naturali o artificiali, rientranti nel sistema idraulico che storicamente ha organizzato la pianura rendendola idonea all'agricoltura e agli insediamenti. Fra i corsi d'acqua (rii, canali cavi, scoli) individuati nelle tavole di piano sono ricompresi i corsi d'acqua rientranti tra gli *elementi strutturanti la forma del territorio* del PTCP (tav. P5a), in parte qualificati dal PTCP come *canali storici* (canale della Spelta).
   Gli scoli Sgaviglio e Fontana sono iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e rientrano tra le aree tutelate per legge dell'art. 142 del dlgs 42/2004; l'alveo e le sponde per una fascia di 150 m ciascuna sono quindi assoggettate alle disposizioni della Parte terza (Titolo I, Cap. IV) del citato dlgs e qualsiasi intervento in essi ricadente è subordinato ad autorizzazione paesaggistica.
   L'*ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore* è costituito dagli alvei dei corsi d'acqua e dalle fasce ripariali con spessore non inferiore a 10 m per lato comprensive delle fasce alberate esistenti, individuate dal PTCP 2010 come aree "coperte da boschi" di cui all'art. 142 del dlgs 42/2004 tutelate per legge.
   Le aree del reticolo idraulico minore svolgono le molteplici funzioni di regolamentazione del deflusso delle acque e del loro utilizzo irriguo, di fasce tampone per gli inquinanti agricoli e di reti ecologiche all'interno delle aree agricole.

   3.2 Obiettivo del PSC è la tutela delle funzioni attribuite.

   3.3 Nelle aree individuate come *ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore* sono consentite esclusivamente :
   • le opere relative alla manutenzione del corso d'acqua e dei corpi arginali dove presenti; le opere per il contenimento delle perdite idriche rientranti nei *Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura* dei Consorzi di bonifica e le opere idrauliche previste dalle autorità preposte, anche comportanti modifiche al tracciato e alla sagoma purché non riguardanti i canali storici (tratti residui del canale Sant'Eulalia e il canale della Spelta) per i quali non sono consentite modifiche di tracciato o interramenti;
   • gli interventi finalizzati alla conservazione/implementazione/realizzazione di coperture erbacee e di impianti arborei e arbustivi aventi le funzioni di trattenere gli inquinanti di origine diffusa percolanti dalle aree agricole, di assorbire CO2 e di dar corpo a corridoi ecologici. La realizzazione degli interventi di rinaturazione relativi alle fasce ripariali va attuata con il coinvolgimento attivo e il contributo progettuale dell'Ente competente qualora siano interessati cavi di bonifica, e, dove possibile, con il ricorso alle misure previste dal PRIP e dalla PAC;
   [D] • agli interventi di rinaturazione concorrono specifiche disposizioni – da definirsi attraverso il **RUE** – che connettono gli interventi edilizi in zona agricola alla realizzazione di interventi di piantumazione.

4. Qualsiasi intervento all'interno delle aree di valore naturale e ambientale ("***ambito di pertinenza dell'Enza***" e "***ambito di pertinenza del reticolo idraulico minore"***) che interferisca con siti archeologici o con aree di rispetto archeologico della via Emilia o con potenziali depositi archeologici va effettuato con le modalità di tutela oggetto del Titolo VI delle presenti norme.

Art.11 - ***ambiti agricoli*** *(elaborato di progetto - tav. 6)*

1. 1.1 Sono definite come ambiti agricoli (di cui agli artt. A-18, A-19, A-20 della LR 20/2000) le aree non qualificate come *territorio urbano* e non rientranti tra le *aree di valore naturale e ambientale* (nelle quali sono pressochè esclusive le funzioni ambientali) alle quali è delegata la funzione della produzione agricola.

1.2 Obiettivi del PSC per gli ambiti agricoli:
• il mantenimento e potenziamento dell'economia agricola e la valorizzazione degli assetti colturali e delle filiere produttive che connotano storicamente l'identità produttiva dell'area per concorrere all'obiettivo della "sicurezza alimentare";
• la tutela delle risorse ambientali: le risorse idriche superficiali e sotterranee, il suolo e la biodiversità;
• la tutela dei lineamenti storico/paesaggistici del territorio comunale.
Al raggiungimento di questi obiettivi concorrono congiuntamente: le attività agricole svolte con pratiche e modalità che garanticono la conservazione delle risorse ambientali, la manutenzione e l'incremento di elementi di naturalità quali aree e fasce alberate, aree umide, bacini a basso impatto ambientale qualora previsti dagli strumenti sovracomunali (PTA del PTCP in adeguamento al PTA regionale) e inseriti nello specifico *Programma attuativo* della Provincia, la conservazione dei segni dell'impianto agrario (partizioni e strade poderali, distribuzione dei centri aziendali) che hanno definito l'identità del territorio.

1.3 Gli ambiti agricoli del comune sono tutti ad alta produttività agricola, ma in rapporto alle peculiarità delle diverse parti del territorio comunale sono distinti, in base ai criteri di classificazione della LR 20/2000, in:
• *ambito agricolo periurbano*
• *ambito agricolo di rilievo paesaggistico*
• *ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola.*
Gli ambiti agricoli sono destinati alle attività inerenti alla produzione agricola (attività colturali/ allevamento del bestiame e interventi connessi quali percorsi poderali di ridotta dimensione e canalizzazioni) e a interventi di rinaturazione coerenti con la morfologia dell'impianto agrario; non sono consentite nuove infrastrutture viarie o ampliamenti di quelle esistenti né impianti tecnici (fatta eccezione per impianti tecnici di modesta entità: impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico a uso irriguo, cabine elettriche, e simili) né interventi edilizi non connessi all'attività agricola.

2. ***ambito agricolo periurbano*** *(art. A-20 della LR 20/2000)*
2.1 Come *ambito agricolo periurbano* è stato individuata la parte adiacente al capoluogo confinata a ovest e a sud dall'ambito di pertinenza dell'Enza. L'area in oggetto è storicamente e attualmente caratterizzata da una ricca infrastrutturazione di percorsi e nuclei residenziali diffusi, del tutto eccezionale nel contesto comunale, e si pone come ambito preferenziale per fruizioni di tempo libero degli abitanti del capoluogo e come area di connessione funzionale e ambientale del capoluogo con l'ambito fluviale.

2.2 Obiettivi specifici del piano per queste aree, morfologicamente e funzionalmente differenti dal restante territorio agricolo, sono:
• il mantenimento dell'attività agricola sia come attività aziendale che come attività non aziendale (coltivazioni da parte di soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo, orti periurbani), svolta nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale, ricadendo l'ambito per intero nell'area di ricarica della falda, (settore B *ricarica indiretta*) nonché nella zona vulnerabile ai nitrati;
• la tutela dei caratteri dimensionali e morfologici dei percorsi esistenti, tutti di valore storico e paesaggistico, idonei a un utilizzo prevalentemente ciclabile, e la tutela del verde sia con l'ispessimento delle fasce verdi lungo il reticolo viario e idraulico, sia con una gestione dei verdi privati (parchi, giardini) che privilegi le specie autoctone;
• il contenimento di nuove costruzioni, da consentire solo per edifici di servizio agricolo aziendali inseriti in corti coloniche esistenti; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con la tipologia degli edifici attraverso interventi non comportanti ampliamenti volumetrici e mirati alla qualità abitativa e alla sostenibilità ambientale; la conferma delle attività produttive insediate legittimamente realizzate.

3. ***ambito agricolo di rilievo paesaggistico*** *(art. A-18 della LR 20/2000)*
3.1 L'*ambito agricolo di rilievo paesaggistico* rientra nelle *zone di particolare interesse paesaggistico ambientale* individuate dal PTPR '93 e dal PTCP 2010. Dal punto di vista pedologico l'ambito è un'antica area di pianura pedemontana, di alta potenzialità agricola, storicamente sempre destinata all'attività agricola.

In base ai diversi processi storici che hanno inciso sulla conformazione del territorio sono presenti all'interno dell'ambito tre contesti di particolare valore storico-testimoniale:
• all'estremità orientale, a nord della ferrovia, un lembo del vasto contesto territoriale delle *bonifiche storiche* che si estende fino al Crostolo; rientra in quest'area anche una parte ridottissima della riserva naturale dei *Fontanili di Corte Valle Re* (SIC IT4030007);
• un'area agricola di ridotte dimensioni a ovest dell'abitato di Calerno, tra la ferrovia e la via Emilia, qualificata dal PTCP come *struttura territoriale insediativa storica non urbana*, vocata ad essere cassa di risonanza del complesso dell'*hospitale* di San Lorenzo, poi *Commenda* gerosolimitana;
• il grande canale agricolo centrale tra i due abitati, qualificato dal PTCP come *struttura territoriale insediativa storica non urbana*, storicamente agricolo, che l'organizzazione mezzadrile della fine '800 della famiglia Spalletti ha conformato come sistema organizzato di infrastrutture (viabilità poderale, rete idraulica, fossi e filari alberati) e corti aziendali di grande rilievo paesaggistico/testimoniale.

3.2 Obiettivi specifici del piano per l'*ambito agricolo di rilievo paesaggistico* sono:
• il mantenimento e consolidamento delle attività agricole che hanno conformato i caratteri ambientali/paesaggistici delle diverse aree dell'ambito, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale vigenti, ricadendo l'ambito quasi per intero nell'area di ricarica della falda (settore B *ricarica indiretta*) nonché nella zona vulnerabile ai nitrati; la conservazione dei tipi di habitat presenti nel SIC *Fontanili di Corte Valle Re* attraverso specifiche misure di conservazione delle specie vegetazionali e della componente faunistica (misure di conservazione delle Delib. GR n.1435 del 17.10.2006 e Delib. GR n.1224 del 28.7.2008).;
• il mantenimento e la tutela dell'organizzazione territoriale e dei tracciati di valore storico/testimoniale (viabilità poderale, rete irrigua, filari arborei); incremento degli elementi di naturalità e concorso alla realizzazione delle reti ecologiche attraverso l'ispessimento delle fasce arboree lungo la rete idraulica e lungo i tracciati consolidati nel mantenimento delle specie arboree/arbustive e della tipologia delle sistemazioni che caratterizza l'organizzazione storica delle piantumazioni;
• la tutela e valorizzazione della dotazione edilizia esistente, costituita da corti agricole i cui edifici per il valore storico/testimoniale sono in gran parte classificati dal PSC come "*beni culturali*". Nuovi edifici sono consentiti solo per servizi agricoli aziendali inseriti in corti coloniche esistenti, purché non ricadenti nel canale agricolo centrale, individuato come *struttura insediativa storica non urbana,* ricco di edifici di valore testimoniale e dotato di una identità paesaggistica connessa alla struttura insediativa/edilizia consolidata. Gli edifici esistenti non utilizzati per funzioni agricole sono utilizzabili per funzioni rapportate alla loro tipologia (tipologie prevalenti: edifici promiscui a porta morta, edifici di servizio agricolo, edifici residenziali), alla loro valenza storico/testimoniale e ai caratteri dell'area.

4. ***ambito ad alta vocazione produttiva agricola*** *(art. A-19 della LR 20/2000)*
4.1 L'*ambito ad alta vocazione produttiva agricola* ricade sulla piana pedemontana antica interessata dai dossi più antichi, lungo la direttrice Calerno/Partitore.

4.2 Obiettivi specifici del piano per l'*ambito ad alta vocazione produttiva agricola* sono:
• il consolidamento dell'attività agricola, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale vigenti, ricadendo l'ambito per intero in aree di ricarica della falda (settore B – di *ricarica indiretta* – e settore A – di *ricarica diretta*-) nonché nella zona vulnerabile ai nitrati;
• il contenimento di nuove costruzioni, da consentire solo per edifici di servizio agricolo aziendali inseriti in corti coloniche esistenti; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con la tipologia degli edifici e con le funzioni specifiche dell'area.

Art.12 - prescrizioni comuni a tutti gli ambiti del territorio rurale e direttive per l'elaborazione del RUE e del POC

1. Prescrizioni relative alla gestione dei terreni:
a) qualsiasi attività o intervento venga effettuato o abbia ricadute nel territorio rurale, per la parte rientrante nella zona di protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano (precisamente nelle *aree di ricarica della falda*), non deve costituire "**centro di pericolo**" per la *qualità* delle acque e deve conformarsi alle misure (definite in riferimento al PTA *Piano di*

tutela delle acque regionale) riportate nell'Allegato 9 alle Norme del PTCP 2010, riguardanti:
• dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;
• accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
• spandimentio di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di effluenti di allevamento (salvo che l'impiego delle sostanze o degli effluenti sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica);
• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;
• apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
• apertura di pozzi (di cui al Regolamento regionale 41/2001) a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione della risorsa idrica;
• gestione di rifiuti (cfr. tav. P13 del PTCP 2010);
• stoccaggio o impiego di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
• pozzi perdenti e pozzi assorbenti;
• pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
• immissioni in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue anche se depurate e acque di prima pioggia;
• pozzi dismessi;
• realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;
• fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane;
• stoccaggi interrati di derivati petroliferi; tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua;

b) lo spandimento degli effluenti di origine zootecnica (e le operazioni connesse di accumulo temporaneo, stoccaggio e trasporto) va effettuato secondo le prescrizioni della **Direttiva nitrati** come definita dal *Regolamento regionale n.1 del 28 ottobre 2011* (riguardante l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati, il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine animale e le disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati, le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari), integrato da quanto disposto dalla decisione CE del 3 novembre 2011 (C(2011)7770) relativa alla procedura di deroga (che può essere concessa su base individuale a singole aziende che ne facciano richiesta) disposta per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto (tenendo presente che il territorio comunale rientra quasi per intero tra le aree di ricarica della falda e nella zona vulnerabile ai nitrati);

c) nelle zone di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto: le *zone di tutela assoluta* sono destinate esclusivamente alle opere di captazione, le *zone di rispetto* sono soggette alle disposizioni dell' **art. 94 del dlgs 152/2006** finalizzate al mantenimento e miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee destinate al consumo umano; le disposizioni del citato art. 94 vietano del tutto l'insediamento delle attività e delle opere elencate alla precedente lett ***a)*** (se preesistenti ne va previsto l'allontanamento) e specificano che nella zona di rispetto ristretta è del tutto vietata la stabulazione di bestiame;
nelle zone di tutela dei fontanili (costituenti emergenze naturali della falda) è vietato il prelievo di acqua e lo spandimento di effluenti di allevamento;

d) nell'esercizio della attività agricola vanno applicate le misure previste dal PTA, (specificate nell'art. 85 del PTCP) finalizzate alla **tutela quantitativa** della risorsa idrica, attraverso il ricorso a scelte colturali e pratiche irrigue comportanti il minor consumo idrico, la comunicazione dei prelievi annuali attraverso attingimento di acqua sotterranea (da trasmettere all'Autorità competente per il rilascio della concessione e alla Provincia), il ricorso ad accumulo e riutilizzo di acque piovane e a bacini di accumulo a basso impatto ambientale (nei quali accumulare acque dell'Enza nei periodi di disponibilità idrica da rilasciare successivamente nei canali irrigui per compensare il deficit idrico indotto dalla applicazione del DMV *deflusso minimo vitale*), se e dove previsti dallo specifico programma attuativo provinciale ("Programma bacini a basso impatto ambientale"), con le modalità attuative e procedurali previste dal suddetto Programma;

e) i sistemi di drenaggio che riducono i volumi idrici superficiali (drenaggio tubolare interrato e scarificazione con aratro talpa) con conseguente modifica del regime idrico superficiale e dei caratteri climatici e paesaggistici/ambientali vanno subordinati a interventi compensativi (realizzazione di invasi con volume pari a 100 mc ogni ha di terreno drenato); il reticolo dei fossi va il più possibile salvaguardato in quanto costitutivo di una rete ecologica diffusa di particolare incidenza sull'assetto paesaggistico rurale.

2. [D] Prescrizioni relative alla disciplina edilizia (direttive per il RUE e ~~il~~ POC)

a) il **RUE** in conformità alle prescrizioni del PSC consente nuove costruzioni (nuovi edifici, anche successivi a demolizione, ampliamenti di edifici esistenti) esclusivamente per edifici di servizio agricolo aziendale (per: immagazzinamento prodotti e ricovero macchine agricole aziendali, allevamenti aziendali, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali, coltivazione in serre) in quanto costituenti pertinenze del terreno agricolo e delle attività in esso svolte, alla condizione che siano inseriti in corti coloniche esistenti (anche queste pertinenze del terreno agricolo). Nella "struttura insediativa territoriale storica non urbana" dell'area Varane/Spalletti, di particolare valore storico-testimoniale, non sono consentiti nuovi edifici ma solo ampliamenti di edifici esistenti non classificati "bene culturale".

In tutte le aree agricole, indipendentemente dalla classificazione dell'ambito nel quale ricadono, essendo tutti i terreni del territorio comunale ad alta vocazione produttiva, in quanto costituiti da suoli di classe II dal punto di vista della capacità d'uso a fini agricoli e rientranti nel "principale ambito dei prati stabili", la realizzazione di nuovi edifici aziendali di servizio agricolo, dove consentita, è ammessa, come disposto dall'art. 6 delle NA del PTCP 2010, "*in ragione di **specifici programmi di riconversione o ammodernamento** dell'attività agricola redatti ai sensi del comma 2* [3] *dell'art. A-19 della LR 20/2000, da attuarsi in conformità agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale*".

Il **RUE** specifica per gli edifici aziendali i tipi di intervento e gli indici edilizi ammessi.

Il **RUE** definisce i contenuti dei *Programmi di riconversione e ammodernamento*, ai quali è affidata la dimostrazione della congruità degli interventi edilizi richiesti con l'attività programmata dall'azienda agricola.

I nuovi edifici aziendali vanno inseriti in un progetto unitario relativo all'intera corte colonica.

Non sono consentiti nuovi edifici residenziali.

Il **RUE** può prevedere l'utilizzo residenziale di parte di un edificio aziendale di servizio agricolo esistente alla data di adozione del PSC per le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale. Per le attività agrituristiche è previsto, in conformità alla LR 4/2009, l'utilizzo di edifici aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della detta legge.

Il **RUE** subordina i mutamenti di destinazione d'uso da servizio agricolo a residenza dell'imprenditore agricolo professionale o ad attività agrituristiche alla previsione di interventi per l'immissioni delle acque reflue domestiche in fognatura o, ove se ne verifichi l'impossibilità, con il ricorso ai sistemi di trattamento previsti nell'All.9 delle NA del PTCP.

b) il **RUE** specifica i tipi di uso consentiti per edifici non più utilizzati per usi agricoli in rapporto alla tipologia edilizia dell'edificio, al suo valore storico-testimoniale e al carattere storico/paesaggistico dell'area, in applicazione dei seguenti criteri:

- negli edifici residenziali e promiscui (edifici *a porta-morta* o ad essi assimilabili, quantitativamente prevalenti rispetto agli edifici solo residenziali): funzioni residenziali e attività strettamente connesse alla residenza; attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive;
- negli edifici di servizio agricolo: servizi a supporto di attività agricole svolte da soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo, custodia di animali non destinati a usi alimentari (animali di affezione cfr. LR 5/2005), servizi accessori della residenza, sedi di associazioni, attività di ristorazione/pubblici esercizi/strutture ricettive e, limitatamente agli edifici di servizio agricolo classificati "bene culturale", funzioni residenziali;
- negli edifici classificati "bene culturale" rientranti nella "struttura insediativa storica non urbana" Varane/Spalletti, oltre alle funzioni sopra previste in rapporto alla tipologia insediativa, possono essere inserite anche attività culturali/ricreative, socio-assistenziali e sanitarie compatibili con la tipologia dell'edificio. I nuclei emergenti (villa Inzani, villa Spalletti, La Commenda) possono assumere ruoli funzionali di particolare complessità, che esulano dalle disposizioni del RUE. Al verificarsi di circostanze che prevedano per questi

nuclei forme di utilizzo non previsti dal RUE, il **POC** definisce usi e tipi di intervento nel rispetto del valore storico/architettonico degli edifici e subordina l'attuazione degli interventi all'approvazione di PUA.

Gli interventi consentiti, specificati dal **RUE**, possono essere solo interventi non comportanti ampliamenti all'esterno della sagoma dell'edificio (è escluso l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione se non in caso di provata impossibilità del recupero, ad eccezione degli edifici tipologicamente conformati per allevamenti suinicoli o avicoli per i quali il RUE definisce normativa specifica). Gli interventi riguardanti edifici classificati "bene culturale" sono solo interventi manutentivi o di restauro e risanamento conservativo e vanno definiti in coerenza con la documentazione riportata nelle schede relative ai beni culturali;

c) gli edifici di valore storico-testimoniale (**"beni culturali")** vanno protetti da processi di abbandono e degrado mediante periodica manutenzione; le disposizioni del **RUE** perseguono la protezione del valore intinseco degli edifici e ne vietano la demolizione; in caso di perdita definitiva del "bene" per incuria, degrado irrecuperabile o demolizione, la superficie utile e il volume dell'edificio non potranno, in alcun caso, essere utilizzati nel sedime dell'edificio, nella corte colonica, o in altra parte del territorio comunale quale recupero della superficie utile o del volume, essendo il valore storico-testimoniale e il ruolo ambientale-paesaggistico dell'edificio la ragione della tutela conservativa;

d) il riuso di nuclei edilizi di particolare valore storico-ambientale o di singoli edifici di tipologia tradizionale per funzioni compatibili con la tipologia e il valore storico-testimoniale degli edifici è subordinato alla compatibilità con il ruolo agricolo del territorio e con il suo valore ambientale. Per questi motivi il **RUE** subordina il riuso al rispetto delle seguenti condizioni: smaltimento delle acque reflue domestiche in fognatura o, ove se ne verifichi l'impossibilità, ricorso ai sistemi di trattamento previsti nell'All.9 delle NA del PTCP, rimozione delle fosse settiche dismesse, messa in sicurezza di pozzi non rispondenti alle attuali regole di buone tecniche, rimozione o bonifica di serbatoi interrati, rinuncia a esercitare qualsiasi forma di limitazione nei confronti normali pratiche agricole, non induzione di traffico e/o rumorosità estranei al contesto agricolo;

e) il **RUE** regolamenta le modalità di inserimento di **strutture scoperte pertinenziali della residenza** (piscine, campi da bocce, altre strutture sportive scoperte, parchi) in adiacenza agli edifici non connessi all'attività agricola, contenendo la superficie dell'area di pertinenza di fabbricati di ciascun nucleo edilizio entro un massimo di 1000 mq, ed esplicita che l'intero nucleo edilizio oggetto del cambio d'uso (edifici e aree scoperte pertinenziali) perde, ai fini fiscali, il requisito di ruralità. La realizzazione e/o l'implementazione di parchi privati nelle aree di pertinenza di fabbricati va effettuata con l'utilizzo prevalente di specie autoctone. Le recinzioni vanno realizzate con siepi o alberature e vanno regolametate con riferimento alle disposizioni del Codice della strada.

f) ogni intervento di nuova costruzione (nuovi edifici di servizio agricolo aziendale e ampliamenti di edifici aziendali esistenti), e ogni intervento su edifici esistenti, inclusi i cambi d'uso, concorre - attraverso impegni specifici indicati nel **RUE** - **all'incremento di aree naturali**, come richiesto dal PTCP ai Comuni ricadenti nell'ambito planiziale ecologicamente impoverito, attraverso piantumazioni (siepi, filari) conformi alle indicazioni date dal PSC per i diversi ambiti del territorio rurale.

Ogni intervento concorre al **risparmio energetico** e alla **mitigazione del rischio sismico** attraverso specifiche modalità costruttive che aumentino l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici e il ricorso a fonti energetiche rinnovabili scelte in coerenza con i caratteri edilizi e ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge; il **RUE**, a questo scopo**,** definisce incentivi sia mediante la riduzione del contributo di costruzione, sia attraverso criteri che agevolino l'istruttoria dei progetti.

g) le esigenze indotte da **attività colturali** (ricovero mezzi agricoli, deposito sementi e prodotti) esercitate da figure **non aventi la qualifica di *imprenditore agricolo*** vengono regolamentate dal **RUE** con riferimento ai seguenti criteri:

- nell'area di pertinenza dei fabbricati, in adiacenza alle residenze dei proprietari (non aventi la qualifica di imprenditore agricolo) di aree con colture agricole sono ammessi manufatti

pertinenziali di ridotta dimensione e bassa altezza, non convertibili ad altri usi, purchè non rientranti nella struttura insediativa storica Spalletti;
- nel caso di terreni utilizzati per coltivazioni riconducibili a "orti urbani" l'Amministrazione comunale, successivamente alla ricognizione delle richieste e alla verifica della disponibilità di edificio/i esistenti, valuta l'opportunità di realizzare, mediante specifica previsione del POC, manufatti a supporto della gestione di una pluralità di "orti periurbani";

h) il **RUE** effettua la ricognizione delle disposizioni vigenti riguardanti gli impianti per la produzione di **energia da fonti rinnovabili** (impianti solari fotovoltaici, impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, impianti eolici, impianti idroelettrici; sfruttamento della risorsa geotermica con impianti a circuito chiuso);

i) il **RUE** regolamenta gli insediamenti produttivi nel territorio rurale presenti o in corso di attuazione alla data di adozione del PSC, indicati con apposita simbologia nelle tavole del PSC, prevedendone interventi non comportanti aumenti volumetrici rispetto a quanto riconosciuto dal piano previgente e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica o della sicurezza sismica; il RUE ne specifica gli usi preferenziali in caso di cambio d'uso.
Il **RUE** regolamenta gli edifici incongrui per l'ubicazione nei riguardi del sedime della via Emilia, indicati con apposita simbologia nell'elab. 6. del PSC, prevedendone la demolizione e regolamentandone condizioni e modalità per la ricostruzione all'interno dell'agglomerato edilizio del quale fanno parte applicando le disposizioni dell'art. 6, c.4 lett.i delle NA del PTCP;.

l) il **RUE** subordina ad autorizzazione paesaggistica (art. 146 del dlgs) gli interventi riguardanti aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. c), del dlgs 42/2004.

3. Prescrizioni relative agli elementi dell'identità storica
Il sistema insediativo storico del comune, documentato negli elaborati relativi al "sistema insediativo storico", presenta i seguenti elementi dell'identità storica che, in prevalenza (elementi di cui alle successive lett. *a), b), c), d), e)*), interessano direttamente il territorio rurale o interferiscono con esso in modo significativo:
a) **i siti archeologici,**
b) **le reti infrastrutturali storiche (strade e reti idrauliche) tuttora presenti,**
c) **gli edifici di valore storico-testimoniale,**
d) **gli elementi verdi indicativi del paesaggio agrario tradizionale,**
e) **le strutture insediative territoriali storiche non urbane e l'ambito agricolo delle bonifiche storiche,**
f) **nuclei storici inglobati nel tessuto edilizio recente.**
L'individuazione degli elementi dell'identità storica non può essere oggetto di modifiche da parte del RUE e del POC.

a) **i siti archeologici**
I *siti archeologici* sono oggetto di elaborati realizzati in seguito a specifica indagine (2013).
Per il perseguimento dell'obiettivo di tutela qualsiasi intervento all'interno degli ambiti agricoli che interferisca con siti archeologici o con aree di rispetto archeologico della via Emilia o della via obliqua per *Brixillum* o con potenziali depositi archeologici va effettuato con modalità di tutela oggetto del Titolo VI delle presenti norme.

b) **le reti infrastrutturali storiche (strade e reti idrauliche) tuttora presenti**
Le ***reti stradali storiche*** sono riportate nella cartografia di progetto del PSC e comprendono:
• la via Emilia e la strada romana obliqua *Tannetum-Brixillum*; per entrambi i tracciati sono previste le aree di rispetto archeologico indicate dal PTCP (per la via Emilia: 50 m per lato dall'asse stradale; per la strada obliqua: 15 m per lato dall'asse stradale) nelle quali ogni intervento comportante modifica del sottosuolo è subordinato a nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici;
• la viabilità presente nella Carta Topografica Austriaca del Ducato di Modena (1849), costituita dal sistema dei percorsi tra il capoluogo e l'Enza, dalla via Timavo, dalla via Razza e dai due principali tracciati nord/sud SP 12 (vecchia Val d'Enza) e SP 67 (nuovo Asse Val

d'Enza); le strade minori in territorio rurale, classificate dal PSC come "*strade di particolare interesse paesaggistico*", sono destinate a un uso prevalentemente ciclabile e ne vanno salvaguardati il tracciato, la sezione stradale e la dotazione vegetazionale; dei due principali tracciati nord/sud, di interesse urbano (vecchia Val d'Enza) o di interesse sovracomunale (nuovo Asse Val d'Enza), in caso di interventi connessi al loro ruolo funzionale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico;

• la viabilità dell'impianto mezzadrile (800/900), costituita dalle strade poderali del canale agricolo centrale (*struttura territoriale insediativa storica non urbana*) rientrante nell'*ambito agricolo di rilievo paesaggistico*, il cui significativo ruolo nella organizzazione territoriale/paesaggistica va salvaguardato mediante il mantenimento dei tracciati (senza modifiche, sottrazioni o addizioni) e la conservazione delle specie arboree/arbustive e delle modalità di impianto delle piantumazioni (filari arborei, filari arbustivi, siepi).

Le ***reti idrauliche storiche*** sono riportate nella cartografia di progetto del PSC e comprendono i canali storici più significativi per il territorio comunale: il canale di Sant'Eulalia (tratti residui), di matrice probabilmente romana, e il canale della Spelta (1644); per entrambi non sono consentite modifiche di tracciato o interramenti e vanno tutelati i manufatti idraulici o connessi funzionalmente (mulini);

***c)* gli edifici di valore storico-testimoniale**

Gli *edifici di valore storico-testimoniale* ("beni culturali") sono riportati sia nella *tav. A "sistema insediativo storico"* sia nella cartografia di progetto del PSC. Ogni edificio è individuato con il numero della scheda di riferimento e con la sigla indicante la tipologia insediativa. Le schede con la documentazione analitica dei singoli edifici sono comprese fra gli elaborati relativi al sistema insediativo storico. Gli usi e le modalità di intervento sono stabiliti dal **RUE** in coerenza con l'identità funzionale e l'identità morfologica degli edifici, in applicazione di quanto prescritto al precedente comma 2. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli edifici di valore storico-artistico qualificati *ai sensi dell'art.10 del dlgs 42/2004* è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente;

***d)* gli elementi verdi indicativi del paesaggio agrario tradizionale**

Nella cartografia di progetto del PSC sono individuati come elementi verdi indicativi del paesaggio agrario tradizionale le piante e i filari tutelati dal DPGR 112/92 e quelli segnalati dal PTCP come meritevoli di tutela;

***e)* le strutture insediative territoriali storiche non urbane e l'ambito agricolo delle bonifiche storiche**

Le strutture insediative territoriali storiche non urbane e l'ambito agricolo delle bonifiche storiche, rientranti nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico, sono individuate graficamente nella cartografia di progetto del PSC e sono soggette alle prescrizioni del comma 3 dell'art. precedente (*ambito agricolo di rilievo paesaggistico*)

……

TITOLO IV – PSC PROGETTO DI TERRITORIO: TERRITORIO URBANO (CAPO A-III della LR 20/2000)

CAPO 1

Art.13** - **il territorio urbano

1. Il *territorio urbano* è costituito dall'insieme delle aree urbanizzate e urbanizzabili (art. 28, comma 2 della LR 20/2000), sia quelle interessate da funzioni prevalentemente residenziali sia quelle interessate da attività produttive.
   Il perimetro di **territorio urbanizzato al 2013**, individuato nelle tavole di piano, è il perimetro continuo che alla data suddetta comprende tutte le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità e i lotti interclusi.
   Il perimetro del **territorio urbano del PSC**, coincidente con il perimetro di territorio urbano dello strumento urbanistico previgente (VG/2000), comprende le aree urbanizzate e le aree esterne al perimetro di territorio urbanizzato sottoposte a piani urbanistici attuativi approvati e già in corso di realizzazione, o già destinate dalla VG/2000 a dotazioni territoriali.
   I **centri urbani** del comune sono: il capoluogo (Sant'Ilario d'Enza) definito dal PTCP 2010 come "centro integrativo" (NA del PTCP, art. 8: "*sono definiti "centri integrativi" quei centri urbani che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione territoriale, contribuendo, in forma interattiva, con i centri sovraordinati, alla configurazione del sistema dei servizi urbani"*) e Calerno definito dal PTCP 2010 come "centro di base" ("*centri urbani minori idonei ad erogare l'intera gamma dei servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa*"). Nel territorio comunale sono presenti e individuati come nuclei minori i nuclei insediativi storicamente consolidati e ripetutamente confermati dagli strumenti urbanistici comunali previgenti (Ghiara, Case Zinani, Chiavicone, Rampa d'Enza, Partitore).

2. Ai fini della applicazione di disposizioni statali che fanno riferimento alle "zone territoriali omogenee" del DM 2.4.68, n. 1444 gli ambiti del territorio urbanizzato corrispondono alle "zone B" del richiamato DM e gli ambiti esterni al perimetro di territorio urbanizzato corrispondono alle "zone C". Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico qualificate come "centro storico del capoluogo" e "zone A" corrispondono alle zone A del richiamato decreto.

3. Obiettivi specifici del piano per il territorio urbano sono:
   - la focalizzazione sulla qualità degli spazi urbani e di interesse comunitario in quanto luoghi di aggregazione e luoghi di risposta al modificarsi delle esigenze di interazione sociale;
   - l'attivazione di un processo di rigenerazione generalizzata del patrimonio edilizio esistente, sia abitativo che produttivo, attraverso l'incentivazione all'adeguamenro degli edifici a più alti standard di qualità, di sostenibilità (rispetto alle fonti energetiche, alle risorse idriche, alla qualità dell'aria) e di sicurezza, promuovendo dove possibile interventi nei quali si integrino e si cumulino i diversi aspetti.

4. Affinchè gli interventi connaturati al processo insediativo non compromettano le testimonianze e la consapevolezza del passato insediativo del territorio, qualsiasi intervento all'interno del territorio urbano ("***aree di trasformazione***" e "***ambiti urbani consolidati"***) che interferisca con siti archeologici o con aree di rispetto archeologico va effettuato con le modalità di tutela oggetto del Titolo VI delle presenti norme.

Art.14** - **dimensionamento del piano per la funzione abitativa

1. Per ***dimensionamento del piano per la funzione abitativa*** si intende "*la quantità di offerta di nuovi alloggi che il PSC prevede di realizzare nel periodo assunto a riferimento per le proprie previsioni attraverso il POC e gli interventi diretti disciplinati dal RUE*" (definizione dell'Allegato 5 alle NA del PTCP 2010).

In base alle prospettive demografiche al 2030 valutate in relazione allo scenario demografico provinciale prospettato dal PTCP 2010 (12.470 abitanti), e in base al fabbisogno abitativo calcolato per la stessa data in rapporto al numero di famiglie presunto (5280/5290), tenuto

conto degli alloggi occupati al 2012 e di una quota di alloggi attualmente non occupati potenzialmente utilizzabili (155 alloggi), (cfr. *Relazione* del PSC), la quantità di nuovi alloggi da realizzare nell'intervallo temporale considerato è di circa **685** alloggi convenzionali. Come ***alloggio convenzionale medio*** di nuova realizzazione si assume l'alloggio di mq 70 di *superficie utile* Su, mq 45,5 di *superficie accessoria* pari al 65% della Su, mq 97,3 di *superficie complessiva* Sc.
I 685 alloggi del dimensionamento complessivo del piano comprendono:
• **475** alloggi costituenti la potenzialità residua del piano previgente (VG/2000), in parte prevalente previsti in piani particolareggiati approvati in corso di esecuzione, in percentuale minore previsti in piani di ristrutturazione o interventi convenzionati inseriti nel Secondo PPA;
• **210** alloggi da realizzare col POC come capacità insediativa aggiuntiva rispetto alla capacità insediativa del piano previgente (VG/2000).

2. La capacità insediativa aggiuntiva di 210 alloggi viene inserita dal PSC in **ambiti di trasformazione** costituiti da **aree da assoggettare a ristrutturazione urbanistica destinate a nuovi insediamenti residenziali**.

Art.15 - ***ambiti di trasformazione*** *(elaborato di progetto - tav. 6)*

1. Il PSC all'interno del perimetro di territorio urbano, coincidente con quello della VG/2000 previgente, individua come ambiti di trasformazione gli ambiti nei quali viene modificato (o in alcuni casi riconfermato) il tipo di uso previsto e per i quali viene radicalmente modificata la modalità di intervento attraverso l'applicazione della perequazione urbanistica.
Obiettivo del PSC è che le aree di trasformazione concorrano a dare risposta al fabbisogno abitativo dal punto di vista quantitativo e qualitativo e contemporaneamente al miglioramento della qualità edilizia e urbana del tessuto esistente.

Gli ***ambiti di trasformazione*** previsti dal PSC e individuati nelle tavole di piano ricomprendono:
a) aree totalmente o parzialmente occupate da edifici produttivi nelle quali sono previstii processi di riorganizzazione funzionale e morfologica (***ambiti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica destinati a nuovi insediamenti***) comportanti la realizzazione di circa 210 alloggi, corrispondenti a circa 15.000 mq di Su, una parte della quale, non superiore al 5%, può essere utilizzata per attività connesse alla residenza.
Nell'Allegato 1 è riportata il numero di alloggi ipotizzato nei 3 ambiti previsti (2 nel capoluogo con capacità insediativa teorica complessiva di 126 alloggi; 1 a Calerno con capacità insediativia teorica di 84 alloggi).
b) aree inedificate destinate a ***spazi pubblici strutturanti il disegno urbano e territoriale***, costituiti: dall'area destinata al completamento del parco urbano del capoluogo (spina centrale dell'abitato), dall'area destinata a verde/servizi a Calerno, dall'area interclusa tra il capoluogo e la SP 12 destinata a attrezzature sportive scoperte e spazi verdi con funzione, insieme paesaggistica ed ecologico/ambientale (immagazzinamento di CO2 e mitigazione acustica), di quinta alberata fra l'abitato e l'area Spalletti.

2. [D] L'attuazione dei singoli ambiti di trasformazione è stabilita dal **POC**, che precisa il carico insediativo degli ambiti destinati a insediamenti residenziali individuati dal PSC, anche con modifiche non sostanziali delle quantità previste dal PSC (Allegato 1), e specifica la percentuale e il tipo di attività connesse alla residenza, ferme restando le quantità complessive a livello comunale di Su previste dal PSC.

3. [D] L'attuazione degli interventi nei singoli ambiti destinati a insediamenti residenziali avviene attraverso PUA. Nella progettazione particolareggiata del PUA dovranno essere reperite e cedute gratuitamente, oltre alle aree per infrastrutture per l'urbanizzazione (art. A-23 LR 20/2000), le aree per le dotazioni territoriali di cui all'art. A-24 della LR 20/2000 (attrezzature e spazi collettivi) in quantità non inferiore a 30 mq/abitante (100 mq ogni 100 mq di Su); la tipologia delle dotazioni territoriali nei diversi ambiti viene specificata dal **POC** con riferimento a specifiche esigenze del contesto urbano evidenziatesi al momento della programmazione degli interventi. Il **POC** può prevedere che parte delle cessioni per dotazioni territoriali sia sostituita da cessione o utilizzo a tempo indeterminato per usi pubblici di immobili esistenti

esterni all'ambito qualora questo venga ritenuto dall'Amministrazione comunale più rispondente alle esigenze della comunità.
Negli ambiti di trasformazione destinati agli spazi pubblici strutturanti il disegno urbano e territoriale non sono modificabili le disposizioni del comma 1, lett. *b)*, fermo restando che spetterà al **POC** precisare il tipo di servizi pubblici dove non definiti in modo univoco (Calerno).

Art.16 - *ambiti di trasformazione e perequazione urbanistica*

1. Negli ambiti di trasformazione viene applicato il criterio della ***perequazione urbanistica*** in attuazione dell'art. 7 della LR 20/2000.
In base a questo criterio ai proprietari delle aree oggetto di trasformazione urbanistica (ambiti di trasformazione) vengono attribuiti **diritti edificatori** "*in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC*" (art.7), indipendentemente dalla destinazione e dalla capacità insediativa che alla singola area viene attribuita (cfr. elab. 1 – RELAZIONE).

2. La classificazione delle aree "*con uguali condizioni di fatto e di diritto*" è effettuata dal PSC con riferimento alle condizioni in atto al momento della formazione del PSC: stato di fatto, vincoli e diritti edificatori attribuiti dal PRG previgente. I vincoli e i diritti edificatori del PRG previgente **non** vengono riconfermati ma vengono assunti come riferimento per la definizione dei diritti edificatori del PSC ai fini della perequazione, e riattribuiti mediante il POC.

I diritti edificatori sono espressi in mq di Su (Superficie utile come definita dalla DAL 279/2010) per ogni mq di St (Superficie territoriale definita dalla DAL 279/2010). Ai fini della attribuizione dei diritti edificatori il PSC individua 4 tipi di aree (riportate nell'Allegato 1):

- aree attualmente agricole destinate alla cessione gratuita e non portatrici di edificabilità (aree classificate nel PRG previgente come "*parco urbano*"):
  ***diritti edificatori* Su/St : 0,015 mq/mq**;
- aree attualmente agricole interessate da vincoli di inedificabilità (aree classificate nel PRG previgente come zone costituenti "*dotazione ecologica-ambientale*"):
  ***diritti edificatori* Su/St : 0,025 mq/mq**;
- aree attualmente inedificate intercluse totalmente o parzialmente all'interno del *perimetro di territorio urbanizzato,* portatrici di edificabilità in quanto inserite dal PRG previgente in zone di ristrutturazione urbanistica:
  ***diritti edificatori* Su/St : 0,08 mq/mq**;
- aree rientranti nel territorio urbanizzato, totalmente edificate, occupate da strutture produttive, portatrici di edificabilità in quanto inserite dal piano previgente in zone di completamento o di ristrutturazione:
  ***diritti edificatori* Su/St : 0,18 mq/mq**.

3. I diritti edificatori delle singole aree di trasformazione divengono efficaci e operativi solo al momento della inclusione delle aree nel *Piano Operativo Comunale (POC)*.

[D] Il **POC** definisce il quadro degli interventi per l'arco quinquennale di validità del POC; nel contesto delle aree di trasformazione delle quali è programmata l'attuazione, il POC indica in quali aree destinate alla edificazione ("ambito da riqualificare destinato a nuovi insediamenti") sono localizzati i diritti edificatori provenienti dalle aree nelle quali il PSC non prevede la possibilità di localizzazione e utilizzo dei diritti edificatori riconosciuti ("spazi pubblici strutturanti il disegno urbano e territoriale"). Trascorso il periodo quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione sul BURER dell'avviso dell'appovazione, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, LR 20/2000.

Art.17 - *ambiti di trasformazione e edilizia residenziale sociale (ERS)*

1. L'**ERS** (edilizia residenziale sociale) è la produzione edilizia finalizzata a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti. Nell'ERS è ricompresa l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia privata convenzionata e l'edilizia in locazione permanente o a termine ai sensi di legge. Le politiche abitative della Regione per rispondere al disagio abitativo sono

contenute nella LR. n. 24/2001 (*disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*).

2. Il PSC assume il criterio che la differenza tra la capacità insediativa prevista negli ambiti da riqualificare destinati ai nuovi insediamenti (210 alloggi) e la somma dei diritti edificatori riconosciuti dal PSC negli ambiti di trasformazione (circa 151 alloggi) sia nella disponibilità della Amministrazione comunale per la realizzazione di edilizia residenziale sociale. Il numero di alloggi convenzionali risultante – 59 alloggi – rappresenta il 28% dei nuovi alloggi previsti. La percentuale del 28% sul totale dei nuovi alloggi previsti a livello comunale costituisce la quota minima di ERS da reperire complessivamente nei nuovi insediamenti previsti nei POC.

3. [D] Nei nuovi insediamenti residenziali il **POC** stabilisce la quota di alloggi di ERS in rapporto a esigenze specifiche (fermo restando che nel dimensionamento complessivo del PSC sia rispettata la quota percentuale del precedente comma 2). La quota complessiva di ERS verrà ripartita tra ERP (*edilizia residenziale pubblica*), ERC (*edilizia residenziale privata convenzionata*) ed edilizia per l'affitto "in relazione alle specifiche necessità della domanda locale e secondo l'obiettivo di conservare, per il più ampio periodo possibile, l'originaria funzione sociale degli interventi" (NA del PTCP 2010, art. 10).
La distribuzione degli alloggi ERS dovrà riguardare in modo equilibrato i diversi ambiti. La progettazione attuativa dovrà prevedere l'organico inserimento dell'edilizia sociale nel tessuto residenziale.
Nel PSC (Allegato 1 alle presenti norme) viene formulata per ogni ambito l'ipotesi insediativa relativa sia alla capacità insediativa sia al rapporto tra edilizia libera e edilizia sociale, rapporto improntato ad una distribuzione equilibrata degli alloggi ERS nei diversi comparti. L'ipotesi ha valore meramente indicativo e di indirizzo, essendo a carico dei POC, nel rispetto delle strategie del piano, la scelta più rispondente alle situazioni in essere al momento dell'attuazione.

Art.18 - ambiti di trasformazione e prescrizioni per l'attuazione degli interventi

1. [D] Gli interventi negli ambiti di trasformazione vanno realizzati nel rispetto di prescrizioni finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi e alla sicurezza e benessere degli abitanti. Le prescrizioni sono specificate dal **POC** in rapporto ai diversi caratteri delle aree di trasformazione in base ai seguenti criteri:

• tutela delle acque sotterranee, risparmio idrico e riduzione del rischio idraulico
I PUA devono assicurare la sostenibilità ambientale degli insediamenti nei riguardi della risorsa idrica attraverso i seguenti criteri:
- vanno previste reti fognarie separate (acque nere e acque bianche) e, per non compromettere con percolazioni inquinanti le acque sotterranee destinate al consumo umano, va assicurata la perfetta tenuta idraulica del manufatto fognario, in particolare nei collegamenti tra manufatti;
- per non aggravare situazioni di rischio idraulico, nelle aree oggetto di intervento vanno contenute le superfici impermeabilizzate; le acque meteoriche, se non destinate a riutilizzo, vanno convogliate in vasche di laminazione per essere immesse in tempi dilazionati in scoli o canali al fine di garantire l'invarianza idraulica del sistema idrico superficiale; la realizzazione di tali invasi é subordinata al parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali degli invasi, la loro ubicazione (all'interno o all'esterno del comparto) e concordati i criteri di gestione;
- per perseguire il risparmio della risorsa idrica vanno previsti sistemi di raccolta e riuso delle acque meteoriche provenienti dai tetti.

• riduzione del consumo energetico degli edifici
Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia "quasi zero", intendendo con questo termine (definizione della Direttiva 2010/31/UE) un "*edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I* [della Direttiva]. *Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze*". Ferma restando questa prescrizione, vanno rispettate le disposizioni della DAL 156/08 e successive modifiche e revisioni.

• ***mitigazione del rischio sismico***
Ai fini della riduzione del rischio sismico gli interventi edilizi sono subordinati alle disposizioni della LR 19/2008. Gli interventi edilizi assumono come riferimento le norme tecniche vigenti ("norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14.01.08 e "linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.012.2011) e ulteriori modifiche, tenendo conto degli effetti attesi in caso di sollecitazioni sismiche individuati dallo studio di Microzonazione sismica del PSC e basandosi su indagini geognostiche e specifiche valutazioni del rischio di amplificazione sismica dell'area di intervento;
• ***tutela dall'inquinamento acustico***
I PUA devono contenere la valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art.8 della L. 447/1995.
• ***tutela dall'inquinamento atmosferico***
I PUA devono concorrere al miglioramento del microclima urbano e all'assorbimento della CO2 attraverso sistemi organici di aree alberate e filari alberati lungo le strade.

CAPO 2

Art.19 - ***ambiti urbani consolidati*** (art. A-10 della LR 20/2000)

1. Gli *ambiti urbani consolidati* individuati dal PSC comprendono le parti del territorio urbanizzato, non interessate da ambiti di trasformazione, destinate a residenza e funzioni connesse (*ambiti urbani consolidati residenziali*) e le parti di territorio urbanizzato interessati da ambiti specializzati per attività produttive.

2. Gli *ambiti urbani consolidati residenziali* sono distinti in:
- ***spine urbane centrali***
- ***ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali***

Art.20 - ***ambiti urbani consolidati – spine urbane centrali*** *(elaborati di progetto - tav. 6)*

1. Le spine urbane centrali, presenti nel capoluogo e a Calerno, sono il sistema spaziale continuo che costituisce lo scheletro portante degli abitati dal punto di vista funzionale e morfologico, caratterizzato dalla interconnessione di spazi pubblici (percorsi urbani/aree verdi), attrezzature e servizi, complessi polifunzionali.
Nel capoluogo la *spina urbana* comprende la stazione ferroviaria e l'area polifunzionale connessa, il centro storico, tuttora centro funzionale del territorio comunale, gli elementi polifunzionali adiacenti al centro storico e alla via Emilia, l'asse nord-sud costituito dal parco urbano centrale e attrezzature.
A Calerno la *spina urbana* connette con un sistema organico di percorsi e servizi (aree verdi e spazi pubblici, attrezzature religiose e aree scolastiche) gli sviluppi insediativi a sud e a nord della via Emilia e li mette in relazione con la zona produttiva del Bellarosa favorendo l'interazione tra i diversi ambiti.

2. Obiettivo del PSC per le spine urbane è il consolidamento di un sistema di spazi urbani e strutture pubbliche connotato da una specifica identità morfologica e funzionale e da una intrinseca capacità di adeguamento al modificarsi delle esigenze della vita comunitaria e agli interventi strutturali finalizzati alla coesione sociale.

3. Le politiche previste dal PSC in questi contesti prevedono:
a) il progressivo recupero dello spazio pubblico urbano (strade, slarghi, piazze) a un uso pedonale/ciclabile esclusivo o prevalente, con contestuale qualificazione dell'aspetto morfologico (pavimentazioni, arredo urbano, illuminazione), funzionale (eliminazione delle barriere architettoniche) e del microclima (verde urbano);
b) la progressiva conformazione degli spazi verdi, in particolare del parco urbano del capoluogo, come tessuti di connessione delle diverse aree residenziali;
c) la tutela e valorizzazione del centro storico e delle cortine edilizie morfologicamente e/o funzionalmente significative per l'identità urbana;

d) il consolidamento di complessi polifunzionali con un ruolo significativo per la compresenza di attrezzature o attività di interesse comunitario (di carattere culturale, religioso, sociale, ricreativo) e di attività (commerciali, pubblici esercizi, ecc.) tipiche degli spazi urbani.

4. [D] il **RUE** e i **POC** attuano le politiche previste al precedente comma 3:

• i **POC** attraverso il *Documento programmatico per la qualità urbana* (LR 20/2000 art. 30, comma 2) programmano per parti significative del territorio urbano interventi di progettualità urbana riguardanti i percorsi ciclabili, i percorsi e gli spazi esclusivamente pedonali (con riferimento alla rete della mobilità predisposta dal PSC), la sistemazione dei parcheggi di veicoli e bici in adiacenza ai centri di interesse, la sistemazione paesaggistico/ambientale e funzionale degli spazi verdi, l'arredo stradale, l'illuminazione pubblica nel rispetto dei criteri di risparmio energetico. Gli interventi relativi alle aree centrali del capoluogo e ai tratti urbani della via Emilia del capoluogo e di Calerno terranno conto delle ~~i~~delle schede progettuali allegate (allegato 3) aventi valore meramente indicativo e non vincolante;

• il **RUE** specifica la disciplina degli usi nei diversi contesti individuati dal PSC nel rispetto dei seguenti criteri:

- nei contesti polifunzionali: facoltà di gestire cambi d'uso che soddisfino eventuali richieste di servizi e attività di interesse comunitario o di spazi di uso pubblico aggiuntivi o modificati rispetto a quelli attualmente esistenti, per consentire risposte adeguate e flessibili a sollecitazioni di carattere sociale; allo stesso scopo sono previsti tipi di intervento che consentano gli adeguamenti necessari alle modifiche degli usi in atto;
- nei contesti prevalentemente residenziali, comprendenti tessuti urbani morfologicamente differenti ma tutti concorrenti alla fisonomia consolidata dei luoghi centrali : compresenza di funzioni e attività complementari alla residenza e di attività significative per la vitalità degli spazi pubblici (esercizi pubblici, artigianato di servizio, negozi di vicinato, sedi di associazioni, studi professionali ecc.);
- nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche: in situazioni non incidenti su diritti riconosciuti dal PRG previgente, possibilità di modifiche planimetriche delle aree interessate da attrezzature e servizi, o di modifiche del tipo di attrezzatura, che consentano nel tempo l'adeguamento dei servizi a esigenze sopravvenute;
- nei diversi contesti: sostanziale conferma del carico urbanistico ed edilizio presente e consolidato e conferma dei piani particolareggiati di ristrutturazione urbanistica previsti dal PRG previgente inseriti nel Secondo PPA.

Nel caso di interventi progettuali comportanti modifiche significative all'assetto morfologico e funzionale del tessuto urbano esistente gli interventi previsti vanno inseriti nel **POC** per il necessario concorso del Consiglio comunale alle decisioni relative agli interventi;

- il **RUE** tutela i caratteri identitari del tessuto urbano attraverso:
  - la definizione di modalità di intervento mirate a non snaturare l'assetto morfologico consolidato;
  - la disciplina degli edifici o elementi di valore storico/testimoniale individuati dal PSC;
  - la disciplina del centro storico del capoluogo ("nucleo storico inglobato nel tessuto edilizio recente" – PTCP All.7 alle NA) con la previsione di:
    - interventi di qualificazione degli spazi pubblici finalizzati al miglioramento della qualità urbana e alla valorizzazione delle preesistenze storiche/identitarie;
    - interventi conservativi (interventi manutentivi e restauro e risanamento conservativo) per gli edifici di valore storico-testimoniale e spazi aperti di pertinenza (previa autorizzazione del Soprintendente nel caso di edifici di interesse storico artisitoc qualificati ddichiarati "beni culturali" ai sensi dell'art. 10 del dlgs 42/2004);
    - interventi manutentivi e interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al miglior inserimento nei caratteri del centro storico per gli edifici privi di valore storico-testimoniale.

Art.21 - ***ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali*** *(elaborato di progetto - tav. 6)*

1. Gli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali comprendono il tessuto urbano residenziale (inclusivo degli spazi pubblici diffusi) totalmente o prevalentemente edificato e le aree non ancora edificate inserite in piani particolareggiati già approvati e in corso di esecuzione o inserite in aree oggetto di accordi di programma già conclusi.

2. Negli ambiti urbani consolidati il PSC prevede il sostanziale mantenimento delle "regole" di intervento che nei decenni hanno definito la formazione di diversi tessuti urbani e che hanno definito carichi urbanistici rapportati alla previsione dei servizi (ambiti formatisi o trasformatisi con interventi diretti e ambiti conformatisi con piani particolareggiati, oltre che ambiti nei quali sono in corso di esecuzione piani particolareggiati o progetti convenzionati).
Obiettivo del PSC per gli ambiti urbani consolidati è l'adeguamento dell'intero patrimonio edilizio ad alti livelli di sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo delle risorse idriche) e di qualità abitativa (sicurezza sismica, salubrità e benessere abitativo) attraverso interventi di progressivo miglioramento incentivati da specifiche disposizioni**.**

3. [D] Il **RUE** specifica la disciplina edilizia per i diversi contesti individuati dal PSC nel rispetto dei seguenti criteri;
- prevede interventi di qualificazione per la trama diffusa degli spazi pubblici (percorsi pedonali, filari alberati, parcheggi, illuminazione);
- definisce la disciplina edilizia e specifica le modalità di intervento per gli edifici classificati "bene culturale",
- specifica i parametri urbanistici edilizi e le modalità di intervento nel tessuto prevalentemente residenziale tenendo conto dello stato di fatto e dei suoi caratteri identitari e delle disposizioni del PRG previgente, in linea di massima distinguendo tra:
  - contesti prevalentemente residenziali, comprendenti sia parti fortementi caratterizzate e caratterizzanti l'immagine urbana o definite attraverso piani particolareggiati (presenti o in corso di esecuzione) sia parti non connotate da emergenze morfologiche e funzionali;
  - contesti con caratteri di tipicità nel tessuto urbano (zone A del DM 2/4/68 e nuclei di più vecchio impianto inglobati nel tessuto urbano);
  - significative aree di verde privato, alle quali viene affidato il ruolo di mantenere la porosità all'interno del tessuto urbano o in adiacenze ad arterie viabilistiche;
  - nuclei minori in territorio rurale.

Il **RUE** si fa carico di eventuali riperimetrazioni rispetto al PRG previgente connesse alla lettura dello stato di fatto.

In tutte le zone sopra elencate il **RUE**, nel sostanziale rispetto del carico urbanistico e delle modalità di intervento prefigurate dagli strumenti urbanistici previgenti, individua gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa e della sicurezza degli edifici, alla tutela dei lineamenti che caratterizzano le diverse parti del tessuto urbano, al consolidamento degli spazi privati verdi e permeabili, alla riduzione degli inquinanti prodotti nel tessuto residenziale per il miglioramento generalizzato dell'ambiente abitativo.

Art.22 - ambiti consolidati (spine urbane centrali e ambiti consolidati prevalentemente residenziali) - prescrizioni per l'attuazione degli interventi

1. [D] In tutti gli ambiti consolidati gli interventi, fatte salve le necessarie tutele per gli edifici di valore storico/testimoniale, vanno realizzati nel rispetto di prescrizioni finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi e alla sicurezza e benessere degli abitanti. Le prescrizioni sono specificate dal **RUE** in rapporto ai diversi caratteri delle aree con l'obiettivo di incentivare una progressiva trasformazione del tessuto urbano verso più alti standard qualitativi:

• riduzione del consumo energetico degli edifici

Per perseguire l'obiettivo generale della riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2, e del miglioramento del microclima urbano, la realizzazione degli interventi è subordinata al contestuale conseguimento di definite prestazioni di rendimento energetico dell'edificio (*requisiti minimi di prestazione energetica*) e all'utilizzo di quote di energia da fonti rinnovabili non fossili.
La DAL 156/2008, modificata dalla Deliberazione della GR n.1366/2011 stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica, in rapporto ai diversi tipi di intervento, e le quote di energia da fonti rinnovabili.
Per la Deliberazione GR n.1366/2011, allegato 2 n.24 (in attuazione del dlgs 28/2011 art. 12)

va applicato l'incentivo volumetrico del 5% alle nuove costruzioni/ristrutturazioni rilevanti che assicurano standard relativi al ricorso di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili superiori del 30% ai minimi richiesti dalla DGR (nel rispetto delle distanze e fatti salvi i centri storici).
In applicazioni delle disposizioni dell'art 11, comma 2 lett. *b)*, della LR 15/2013 è consentita per gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE la deroga alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dalle strade nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore dei muri esterni e la deroga alle altezze massime degli edifici nella misura di 25 cm per il maggior spessore delle coperture, ai fini di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti.
Dal 31.12.2020 (31.12.2018 per gli edifici pubblici), in applicazione della Direttiva 2010/31/UE, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia "**quasi zero**", intendendosi con questo termine un "*edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze."*
Il RUE prevede la disposizione, con valore di indirizzo e non vincolante, che siano conformi all'obiettivo della Direttiva comunitaria anche i nuovi edifici previsti dai PUA inseriti nel Secondo PPA anche se la loro realizzazione avviene prima delle date sopra indicate.

• risparmio idrico, tutela delle acque sotterranee e riduzione del rischio idraulico

Per pervenire a una progressiva riduzione del consumo idrico è incentivato l'uso negli alloggi di dispositivi che riducano il consumo idrico e, negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e/o sistemazione degli spazi esterni, è richiesta la sistemazioni per la raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche non contaminate.
Nei PUA inseriti nel Secondo PPA vanno previste reti fognarie separate (e il necessario collettamento delle acque nere al depuratore); le acque meteoriche, se non destinate a riutilizzo, vanno convogliate in vasche di laminazione per essere immesse in tempi dilazionati in scoli o canali al fine di garantire l'invarianza idraulica del sistema idrico superficiale; la realizzazione di tali invasi é subordinata al parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali delle invasi, la loro ubicazione (all'interno o all'esterno del comparto) e concordati i criteri di gestione.
Nella costruzione di nuovi edifici in aree di ricarica della falda (settori A, B, D) le fondazioni profonde vanno realizzate con le cautele previste nell'All. 9 delle NT del PTCP (centri di pericolo); i sistemi fognari vanno realizzati con materiali atti a garantirne la perfetta tenuta; non vanno previste cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento; le acque meteoriche provenienti da strade e parcheggi non vanno immesse nel sottosuolo né in canalizzazioni non impermeabilizzate.

• mitigazione del rischio sismico

Ai fini della riduzione del rischio sismico gli interventi edilizi sono subordinati alle disposizioni della LR 19/2008. Gli interventi edilizi assumono come riferimento le norme tecniche vigenti ("norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14.01.08 e "linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.012.2011) e ulteriori modifiche, tenendo conto degli effetti attesi in caso di sollecitazioni sismiche individuati dallo studio di Microzonazione del PSC e basandosi su indagini geognostiche e specifiche valutazioni del rischio di amplificazione sismica delle aree di intervento.
Il RUE richiama l'obbligo della autorizzazione sismica della LR 19/2008 per gli interventi di cui all'art. 11 della medesima legge e prevede l'indirizzo che in occasione di interventi relativi all'intero edificio finalizzati al miglioramento del rendimento energetico, venga valutata l'opportunità, qualora le condizioni dell'edificio lo richiedano, di effettuare contestuali interventi di miglioramento sismico.. Per il perseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, l'Amministrazione comunale prevede per gli interventi di mitigazione del rischio sismico riduzioni del costo di costruzione, da definirsi annualmente con specifico provvedimento della Giunta, e priorità nella procedura di esame dei progetti.

• tutela dall'inquinamento acustico

I PUA inseriti nel Secondo PPA devono contenere la valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art.8 della L. 447/1995 e la previsione degli interventi necessari.

• tutela dall'inquinamento atmosferico

I PUA inseriti nel Secondo PPA devono concorrere al miglioramento del microclima urbano e

all'assorbimento della CO2 attraverso sistemi organici di aree alberate.

• ***tutela dall'inquinamento elettromagnetico***

gli interventi su immobili ricadenti all'interno della *distanza di prima approssimazione* (GU n.160/2008) individuata nelle tavole del PSC sono subordinati a preventiva verifica della conformità alle disposizioni del DPCM 8 luglio 2003.

• ***siti archeologici e potenzialità archeologica***

Qualsiasi intervento che interferisca con siti archeologici o con aree di rispetto archeologico o con potenziali depositi archeologici va effettuato con modalità di tutela oggetto del Titolo VI delle presenti norme.

2. [D] Il **RUE** conferma le quantità di aree da cedere gratuitamente e i tipi di attrezzature indicate dal PRG previgente nei PUA inseriti nel Secondo PPA, e negli interventi connessi ad accordi di programma già conclusi.

Il **RUE** nel confermare la disciplina urbanistica/edilizia dei PUA inseriti nel Secondo PPA introduce la disposizione che i PUA non ancora approvati alla data di adozione del PSC concorrano alla dotazione di **ERS** (*edilizia residenziale sociale*) con una percentuale complessivamente corrispondente al 10% degli alloggi previsti attraverso modalità da definirsi nelle singole convenzioni (cessione gratuita di aree o realizzazione diretta in conformità alla normativa vigente della LR 24/2001).

Il **RUE** specifica il tipo e la quantità di aree da cedere gratuitamente per gli interventi diretti comportanti aumento del carico urbanistico negli ambiti consolidati, in sostanziale continuità con le prescrizioni dello PRG previgente, tenuto conto quanto disposto dall'art. A-26 della LR/2000 (*concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali*).

3. [D] Attraverso il **POC** possono essere predisposti progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art.8 della LR 14/99.

Nelle aree oggetto di accordi di programma nelle quali gli interventi previsti non sono stati ancora effettuati il **POC** può prevedere modifiche degli usi che non comportino aumento della Su né del carico urbanistico.

CAPO 3

Art.23 - ***dotazioni territoriali*** (Capo A-V della LR 20/2000)

1. Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dalle attrezzature e dagli impianti necessari alle esigenze insediative, sociali e ambientali della comunità che gravita sul territorio comunale per funzioni residenziali o attività lavorative.

2. Il fabbisogno quantitativo e qualitativo delle dotazioni territoriali è definito dal PSC in rapporto alla popolazione esistente e prevista e alle caratteristiche ambientali del territorio. Il PSC individua le parti di territorio destinate al soddisfacimento delle diverse articolazioni dei fabbisogni e le strategie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

Il modificarsi dei caratteri demografici e ambientali e il modificarsi nella percezione collettiva degli standards considerati ottimali comportano la necessità di verifiche periodiche delle stato di fatto e dei fabbisogni.

[D] Spetta ai **POC**, attraverso il *Documento programmatico per la qualità urbana* (LR 20/2000 art. 30), effettuare verifiche periodiche delle carenze dei servizi e definire il programma degli interventi necessari.

3. In conformità al Capo A-V della LR 20/2000 le dotazioni territoriali comprendono:

a) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

b) le attrezzature e spazi collettivi;

c) le dotazioni ecologiche e ambientali.

Art.24 - ***infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti*** (art. A-23 della LR 20/2000)

1. Il sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti per l'art. A-23 della LR 20/2000 include il complesso delle reti e impianti tecnologici necessari per la qualità igienico/ sanitaria e funzionale degli insediamenti (impianti e opere di prelievo, trattamento e

distribuzione dell'acqua; rete fognante, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche; spazi e impianti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi; pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e altre forme di energia; impianti e reti del sistema delle telecomunicazioni) e le infrastrutture per la mobilità a diretto servizio degli insediamenti (strade, pedonali, ciclabili, parcheggi al diretto servizio degli insediamenti).
Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria dell'art. 4, comma 1, della L. 847/64.

2. [D] Il **RUE** prevede, ai sensi dell'art. A-26 della LR 20/2000, che per ogni intervento *"diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente"* il soggetto attuatore provveda al reperimento ed alla cessione gratuita al Comune delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali di cui all'art. A-23 e provveda alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo.
Il **RUE** fissa le quantità da cedere per i parcheggi a diretto servizio dell'insediamento e, per gli interventi diretti, regolamenta i casi in cui la cessione delle aree per parcheggi può essere sostituita da monetizzazione nei casi stabiliti dall'art. A-26 della medesima legge.

[D] **I POC** attribuiscono ai PUA che definiscono la progettazione particolareggiata degli *ambiti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica destinati a nuovi insediamenti* l'obbligo che vengano realizzate e cedute gratuitamente le infrastrutture per l'urbanizzazione ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento.

3. Gli obiettivi strategici per il sistema delle reti e impianti tecnologici di rilievo comunale, ai sensi dell'art. A-23, comma 4, della LR 20/2000, sono:

• la ***progressiva revisione del sistema delle fognature esistenti*** (fognature miste) per verificarne e garantirne la tenuta, la disconessione dove possibile della rete delle acque meteoriche, il riuso delle ***acque meteoriche*** non contaminate o il loro recapito nel reticolo idraulico superficiale con gli interventi necessari per garantire il non superamento dei volumi idrici invasabili nella rete idraulica di riferimento, la progressiva diffusione di interventi per la gestione delle ***acque di prima pioggia***, in particolare nelle zone produttive, in conformità alla delibera della GR 286/2005; l'estensione, a partire dai nuovi insediamenti, di ***reti fognarie separate***;

• l'individuazione e la programmazione degli interventi relativi al tratto della linea ad alta tensione che attraversa il capoluogo necessari per eliminare il problema dell'***inquinamento elettromagnetico***, al fine di consentire usi pubblici nelle aree attualmente ricadenti nella *distanza di prima approssimazione* e di procedere alla messa in sicurezza del tessuto urbano attualmente interessato dalla linea elettrica, assumendo come riferimento le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità*) e del DM 29 maggio 2008 (*approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica*) e assumendo l'obiettivo programmatico, nei limiti delle competenze del Comune, che "in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" sia perseguito *l'obiettivo di qualità* di 3 microTesla per il valore dell'induzione magnetica;

• l'assunzione di precisi criteri di riferimento per la razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8, 9, 10 della LR 30/2000, con l'obiettivo di rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98 e di ridurre l'impatto ambientale e sanitario; la definizione di criteri e indirizzi per ottimizzare gli impianti per le nuove tecnologie negli edifici al fine di contenere l'inquinamento elettromagnetico all'interno di essi e congiuntamente contribuire ad abbattere il "digital divide";

• la realizzazione nelle aree allo scopo previste dal PSC di impianti di produzione di ***energia da fonti rinnovabili***" (cfr.allegato 2 della DAL 156/2008 modificata dal DGR 1366/2011), programmati dall'Amministrazione comunale per soddisfare interessi pubblici e da definirsi, per l'area di Calerno, con un progetto coordinato con la progettazione della nuova via Emilia ai fini di un corretto inserimento ambientale; il progressivo adeguamento delle reti e infrastrutture elettriche alla necessità di distribuire energia da fonti rinnovabili;

[D] I **POC,** con riferimento a piani programmatici riferiti alle diverse reti, elaborati in concorso con i diversi enti preposti, attraverso il *Documento programmatico per la qualità urbana* individuano periodicamente gli interventi riguardanti le reti e gli impianti tecnologici di rilevanza comunale e le fasi e modalità di attuazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art.25 - ***attrezzature e spazi collettivi*** (art. A-24 della LR 20/2000) *(elaborati di progetto - tav. 6)*

1. Il sistema delle attrezzature e spazi collettivi per l'art. A-24 della LR 20/2000 ricomprende le parti di territorio destinate a: istruzione; assistenza e servizi sociali e igienico sanitari; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile; attività culturali, associative e politiche; culto; spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; parcheggi pubblici diversi da quelli a diretto servizio dell'insediamento.
Le attrezzature e spazi collettivi corrispondono alle opere di urbanizzazione secondaria dell'art. 4, comma 2, della L. 847/64, aggiunto dalla L.865/71.

2. Le attrezzature di ***rilevanza comunale***, per l'art. A-24 della LR 20/2000, devono essere previste nel rispetto delle seguenti quote minime:
- 30 mq/abitante per gli insediamenti residenziali (1abitante per il PSC corrisponde a 30 mq di Su);
- 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per gli insediamenti commerciali, ricettivi, ricreativi, direzionali;
- 15% della superficie territoriale interessata per gli insediamenti produttivi industriali/artigianali.

Le attrezzature di interesse pubblico di ***rilevanza sovracomunale*** individuate dal PTCP 2010 nel comune di Sant'Ilario sono le *attrezzature per l'istruzione e formazione* (scuole superiori all'obbligo) e le *attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza* (associazione di protezione civile).

3. Il PSC individua le parti di territorio destinate alle ***attrezzature e spazi collettivi di rilevanza comunale*** *(elaborato di progetto - tav. 6)* assumendo come riferimento quantitativo le quote minime di dotazioni dell'art. A-24 della LR 20/2000. Le aree lindividuate dal PSC nelle tavole di piano rappresentano il nucleo centrale del sistema dei servizi di rilevanza comunale esistenti e di progetto e non includono i servizi che saranno individuati nei PUA previsti dai POC. Complessivamente le aree individuate graficamente assommano a 643.828 mq (51,61 mq/ab) (vedi Allegato 2)
Le disposizioni del PSC relative alle modalità di acquisizione di nuove aree per attrezzature e spazi collettivi, definite ai precedenti articoli, sono così articolate:
- negli ***ambiti di trasformazione*** destinati a ***spazi pubblici strutturanti il disegno urbano e territoriale***, rientranti tra gli spazi collettivi di rilevanza comunale, è previsto il ricorso alla perequazione urbanistica per l'acquisizione gratuita delle aree (art. 16);
- negli ***ambiti di trasformazione*** qualificati come ***ambiti da riqualificare destinati a nuovi insediamenti***, i **PUA** dovranno prevedere le aree per attrezzature, da cedere gratuitamente, nella quantità non inferiore a quella prevista dall'art. A-24; il tipo di attrezzature sarà invece indicato dai **POC** (art. 15);
- nei **PUA** inseriti nel Secondo PPA del PRG previgente, riconfermati dal PSC, e negli interventi connessi ad accordi di programma già conclusi, sono confermate le quantità da cedere gratuitamente e i tipi di attrezzature indicate dal PRG previgente (art. 23);
- negli **interventi diretti** comportanti aumento del carico urbanistico negli ambiti consolidati il **RUE** specifica il tipo e la quantità di aree da cedere gratuitamente in sostanziale continuità con le prescrizioni dello PRG previgente, come disposto dall'art. A-26 *(concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali)* della LR/2000 (art. 23).

4. [D] Il **RUE** specifica per i diversi tipi di ***attrezzature e spazi collettivi di rilevanza comunale***, esistenti o previsti, i parametri edilizi e le prescrizioni finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi, e subordina la realizzabilità degli interventi alla tutela dall'inquinamento acustico (L. 447/1995) e dall'inquinamento elettromagnetico (DPCM 8 luglio 2003). Il RUE richiama inoltre l'obbligo della autorizzazione sismica di cui alla LR 19/2008 per gli interventi

relativi ad edifici "di interesse strategico" o che durante gli eventi sismici assumono "rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile" (art. 11 della LR 19/2008).
Per le attrezzature e spazi collettivi ricadenti entro le *spine urbane centrali* del capoluogo e di Calerno il **RUE** prevede la possibilità di modifiche planimetriche dell'area interessata o di modifiche del tipo di attrezzatura, rispetto a quanto risultante dalla cartografia di piano, per consentire l'adeguamento dei servizi a esigenze sopravvenute (cfr. precedente art. 20).
Qualora vengano previste modifiche significative all'assetto morfologico e funzionale prefigurato nelle tavole del PSC gli interventi previsti vanno inseriti nel **POC** (attraverso il *Documento programmatico per la qualità urbana* di cui alla LR 20/2000 art. 30) per il necessario concorso del Consiglio comunale alle decisioni relative agli interventi
I **POC** dovranno inoltre definire le attrezzature da realizzare all'interno dei PUA delle aree di trasformazione da destinare a insediamenti residenziali; i POC, attraverso il *Documento programmatico per la qualità urbana*, potranno precisare anche in modifica delle indicazioni del PSC, il tipo di attrezzatura pubblica o di uso pubblico, ritenuta più rispondente a necessità nel frattempo sopravvenute, da inserire nelle aree destinate dal PSC ad attrezzature non ancora utilizzate.

5. [D] Il PSC individua le parti di territorio interessate o destinate ad ***attrezzature di rilevanza sovracomunale***. Il **RUE** ne specifica parametri e prescrizioni.
Il PSC individua inoltre i seguenti complessi edilizi potenzialmente idonei per le loro caratteristiche di eccezionalità storico/morfologica e di complessità architettonica/funzionale ad accogliere attività e servizi di rilevanza sovracomunale, pubblici o privati, di rilevante interesse sociale: villa Valcavi nel capoluogo, Corte Inzani e villa Spalletti nel canale agricolo centrale, l'Hospitale di S.Lorenzo-La Commenda a Calerno. Il **RUE** recepisce l'indicazione del PSC e specifica i tipi di intervento ammissibili, in ogni caso subordinati ad autorizzazione del Soprintendente, in quanto relativi a complessi edilizi dichiarati "beni culturali" ai sensi dell'art.10 del dlgs 42/2004.
Le scelte puntuali relative al tipo di uso e alle modalità di intervento dei complessi edilizi sopra elencati, al momento in cui saranno effettuate, saranno inserite nei **POC.**

6. Ai fini della applicazione di disposizioni statali che fanno riferimento alle "zone territoriali omogenee" del DM 2.4.68 le aree destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale corrispondono alle "zone F" del richiamato decreto.
Le attrezzature e spazi collettivi di rilevanza comunale corrispondono agli "spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi" del medesimo decreto.

Art.26 - ***dotazioni ecologiche e ambientalii*** (art. A-25 della LR 20/2000)

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali, per definizione dell'art. A-25 della LR 20/2000, "*sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi*".

2. Il PSC individua come dotazioni ecologiche e ambientali i sistemi di spazi alberati che hanno la funzione esclusiva di concorrere al risanamento dell'aria, al miglioramento del microclima urbano, alla mitigazione dell'inquinamento acustico nei riguardi delle aree urbane.
Non vengono qualificati come dotazione ecologica né i parchi pubblici né i viali alberati che pure concorrono fortemente al miglioramento dell'ambiente urbano, in quanto classificati formalmente in altre tipologie di attrezzature.
Non vengono qualificati come dotazione ecologica le aree di valore naturale e ambientale che attraversano l'intero territorio comunale con un ruolo ambientale complesso non riconducibile alla definizione dell'art. A-25.
[D] Il **RUE** specifica le funzioni e i caratteri delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal PSC.

CAPO 4

Art.27 - ***ambiti urbani consolidati specializzati per attività produttive*** (art. A-13 della LR 20/2000) *(elaborati di progetto - tav. 6)*

1. Per l'art. A-13 della LR 20/2000 "*per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti di territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive*".
Nel territorio comunale all'interno del perimetro di territorio urbanizzato sono presenti ambiti specializzati per attività produttive, individuati nelle tavole di piano, distinti in:
- ***ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, di interesse comunale*** (art. 12 delle NA del PTCP 2010);
- ***insediamenti commerciali di competenza comunale*** (art. 23 delle NA del PTCP 2010).

2. Ai fini della applicazione di disposizioni statali che fanno riferimento alle "zone territoriali omogenee" del DM 2.4.68 gli ambiti specializzati per attività produttive sono assimilabili alle zone D del richiamato decreto.

Art.28 - ***ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere di interesse comunale*** (art. 12 delle NA del PTCP 2010)

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive di interesse comunale presenti nel territorio comunale sono costituiti da zone prevalentemente manifatturiere caratterizzate da tipologie produttive differenziate. Sono presenti ambiti di vecchio impianto caratterizzati da saturazione dei lotti edificabili e ambiti di impianto più recente con poche potenzialità insediative residue.

2. Il PSC conferma gli ambiti costituiti da più unità produttive esistenti e ripetutamente confermati dagli strumenti urbanistici previgenti e non prevede ulteriori aree produttive essendo il comune coinvolto nell'accordo territoriale per la realizzazione dell'ambito di sviluppo di rilievo sovraprovinciale "Casello Terre di Canossa – Campegine", destinato ad attività manifatturiere, funzioni terziarie e commerciali, funzioni logistiche ("accordo territoriale per l'ambito di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale" sottoscritto dalla provincia di Reggio E. e i comuni di Campegine, Gattatico, S.Ilario d'Enza il 16.11.2012; accordo territoriale attuativo approvato dalla Giunta provinciale con delib. GP n.236 del 27.9.2013 e dal Consiglio comunale con delib. CC n. 57 del 23.10. 2013). Nel caso di strutture produttive insediate nel territorio comunale in aree incongrue o non idonee ad ampliamenti, l'Amministrazione comunale promuove la loro rilocalizzazione preferenziale nell'ambito di sviluppo "Casello Terre di Canossa – Campegine".

3. Il PSC conferma gli usi consentiti dal PRG previgente, che differenzia ambiti prevalentemente destinati allo smistamento e conservazione di prodotti destinati all'alimentazione, ambiti destinati prevalentemente alla lavorazione di prodotti agricoli e ambiti prevalentemente destinati ad attività manifatturiere industriali artigianali, nei quali sono consentite anche attività di tempo libero non compatibili con l'ambiente residenziale e il cui svolgimento richiede luoghi chiusi di dimensioni rilevanti.
Obiettivo del PSC per il tessuto produttivo insediato nel comune è il consolidamento delle attività produttive, l'accrescimento della loro efficienza e competitività, l'adeguamento delle zone e dei processi produttivi ai requisiti di sostenibilità ambientale, la dotazione dei servizi e attrezzature necessari per gli addetti presenti nell'area.
Nelle aree di più vecchio impianto (villaggio Bellarosa) il PSC promuove il processo necessario per la trasformazione della zona in APEA (*area produttiva ecologicamente attrezzata*) attraverso i necessari passaggi richiesti dalla DAL n.118/2007: accordo tra istituzioni e imprese presenti nell'area, scelta del Soggetto responsabile della gestione dell'area ecologicamente attrezzata, analisi dello stato di fatto, programma di miglioramento complessivo delle dotazioni e prestazioni ambientali, monitoraggio.

4. [D] Il **RUE** specifica gli usi e gli interventi ammessi, in sostanziale continuità con il PRG previgente, ferme restando, per le attività industriali artigianali esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. A-14 bis della LR 20/2000, le possibilità di intervento previste dal suddetto articolo, che definisce una procedura specifica per eventuali progetti di ampliamento presentati da strutture produttive insediate nel territorio urbanizzato comportanti variante al RUE vigente.
Il **RUE** incentiva, secondo le disposizioni della legislazione vigente, interventi manutentivi e di ristrutturazione comportanti il soddisfacimento dei requisiti di prestazione energetica previsti

dalla DAL 156/2008 e successive modifiche, ai fini della riduzione dei consumi energetici e dell'emissione di CO2, e contestuali interventi per la riduzione del rischio sismico; il **RUE** subordina la realizzazione degli interventi a criteri di ulteriore qualificazione di carattere ambientale e territoriale.
Il **RUE** specifica gli interventi ammissibili per le strutture produttive inserite in ambiti d trasformazione del PSC destinati alla funzione residenziale, prevedendo la possibilità di interventi manutentivi nella fase transitoria che precede gli interventi di trasformazione previsti dal PSC e l'nserimento dell'area nei POC.
Per la trasformazione in APEA del villaggio Bellarosa il primo **POC** relativo alla trasformazione dell'area definisce, sulla base dell'accordo tra Comune e imprese insediate, la compiuta disciplina urbanistica dell'intera area; la disciplina urbanistica prevista dal primo POC, attuabile per stralci di validità quinquennale, raccorda all'analisi ambientale iniziale gli interventi rivolti alla tutela ambientale (sistema fognario e disciplina delle acque di prima pioggia, sistema di approvvigionamento idrico, sistema di approvvigionamento energetico, sistema dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento dell'aria) e gli interventi relativi all'assetto insediativo (strade, parcheggi, alberature, servizi terziari e servizi per gli addetti) e i relativi impegni economici.

Art.29** - **insediamenti commerciali di competenza comunale (art. 23 delle NA del PTCP 2010)

1. Le strutture di vendita presenti nei tessuti urbani del territorio comunale sono costituite da esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq) e medio-piccole strutture di vendita (superficie di vendita da 250 a 1500 mq).

Alle strutture di vendita diffuse nel tessuto urbano si aggiungono due insediamenti commerciali costituiti dall'aggregazione di più strutture commerciali esistenti (uno nel capoluogo e uno nel villaggio Bellarosa), non qualificati dal PTCP come insediamenti di rilevanza sovraprovinciale o sovracomunale, rientranti nella tipologia delle "aggregazioni di medie strutture di vendita inferiori" (art. 18 delle NA del PTCP 2010), caratterizzate da una superficie complessiva di vendita inferiore a 5000 mq e una superficie territoriale di circa 1,5 ha.

2. Obiettivo del PSC è il mantenimento e tutela della vitalità delle strutture di vendita diffuse nei centri urbani in quanto concorrenti, unitamente ai pubblici esercizi (somministrazione bevande e alimenti), alla qualità e alla vivibilità degli spazi urbani. Le strutture di vendita diffuse all'interno degli abitati del capoluogo e di Calerno costituiscono una componente del tessuto urbano residenziale consolidato e vengono regolamentate con il criterio di salvaguardare in particolare gli esercizi di vicinato.
Obiettivo del PSC è altresì la qualificazione delle "aggregazioni di medie strutture di vendita inferiori" esistenti, qualificate come **insediamenti commerciali esistenti di competenza comunale.**

3. [D] Il **RUE** nella regolamentazione del tessuto residenziale specifica la disciplina relativa alla rete distributiva costituita dalle strutture di vendita diffuse.
Il **RUE** specifica gli interventi ammessi negli **insediamenti commerciali di competenza comunale** esistenti e individua gli interventi necessari per ulteriore qualificazione di carattere ambientale e territoriale.

[D] I **POC** possono prevedere un ***programma di riqualificazione*** relativo alla *aggregazione di medie strutture di vendita inferiore* del Bellarosa finalizzato al miglioramento della qualità urbana e dell'attrattività delle attività presenti attraverso la riorganizzazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, la riprogettazione del raccordo visivo con la via Emilia, la riduzione dell'inquinamento dell'aria attraverso idonee piantumazioni, il controllo delle acque meteoriche e la gestione delle acque di prima pioggia in applicazione della DGR 286/2005, la gestione dei rifiuti, la qualificazione degli edifici dal punto di vista del rendimento energetico e dell'utilizzo di energia da fonti alternative e dal punto di vista della sicurezza sismica, oltre che al complessivo miglioramento del servizio commerciale. Il programma di riqualificazione si raccorda al processo per la trasformazione in APEA del Villaggio Bellarosa.

I **POC** possono prevedere ***progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane*** di cui all'art.8 della LR 14/99 per promuovere il rilancio della rete commerciale tradizionale, sia in sede fissa che su aree pubbliche, e la qualificazione delle aree urbane.

TITOLO V – PSC PROGETTO DI TERRITORIO - IL SISTEMA DELLE RETI: RETI DELLA MOBILITA' E RETI ECOLOGICHE

Art.30 - *il sistema delle reti*

1. Il PSC assume come sistema delle reti aventi un forte incidenza sull'assetto strutturale del territorio il sistema costituito da:
rete della mobilità che consente le interazioni fra i diversi contesti territoriali, all'interno e all'esterno dei confini comunali, attraverso i trasferimenti di persone e merci;
reti ecologiche che consentono l'interscambio tra habitat naturali e il mantenimento della biodiversità attraverso collegamenti permeabili ai movimenti delle specie e all'interscambio genetico, incidendo sulla geografia dei luoghi a scala territoriale.

2. Obiettivo specifico del PSC relativo al sistema delle reti è la tutela e promozione dei processi trasversali ai diversi territori che favoriscono la trasmissione delle diverse culture ed economie e la biodiversità.

Art.31 - ***rete della mobilità*** *(elaborati di progetto - tav. 6 e tav.3)*

1. Obiettivi del PSC per l'organizzazione della mobilità comunale sono:
• l'assunzione del quadro delle interrelazioni a livello provinciale/regionale/internazionale del PTCP 2010 e delle strategie di area vasta del PUM (*Piano della mobilità di area vasta di Reggio Emilia*);
• la riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell'inquinamento acustico indotto dal traffico e il miglioramento del microclima urbano, tenuto conto dei rapporti di monitoraggio del PTQA (*Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria*) della Provincia di RE;
• l'aumento della sicurezza stradale e la protezione delle utenze deboli, avendo come riferimento le *Linee guida per i piani della sicurezza stradale urbana del Ministero dei Lavori Pubblici*.

2. In coerenza e per il perseguimento degli obiettivi del comma 1 sono previste le seguenti **misure**:
• diminuzione del traffico veicolare connesso alle esigenze di spostamenti fuori comune dei residenti e alla attrazione di utenti esterni dei centri di interesse del comune attraverso il potenziamento del servizio ferroviario RFI sulla linea PC-PR-RE-MO-BO con contestuale potenziamento dei servizi di interscambio intorno alla stazione ferroviaria del capoluogo, e attraverso la maggior efficenza del trasporto pubblico su gomma;
• diminuzione del traffico veicolare all'interno del comune attraverso il potenziamento della rete ciclopedonale come elemento di connessione dei centri di interesse (interni ed esterni al comune) e dei servizi;
• diminuzione del traffico veicolare di attraversamento dei centri urbani attraverso la diversione del traffico intercomunale est-ovest dalla via Emilia storica alla nuova via Emilia e del traffico intercomunale nord-sud sulle due direttrici Asse Val d'Enza e asse SP 39/SP 12;
• aumento della sicurezza ciclopedonale e veicolare attraverso interventi riguardanti sia la gestione del traffico (gerarchizzazione della rete stradale; individuazione delle zone 30) sia l'ingegneria delle infrastrutture (ridisegno sezioni stradali, caratteristiche geometriche delle intersezioni).

3. La rete della mobilità comprende:
a) la linea ferroviaria;
b) la rete viaria;
c) la rete ciclopedonale.

4. **linea ferroviaria (RFI**)
la linea ferroviaria, con l'entrata in esercizio dell'Alta Velocità e il modificato cadenzamento dei treni, si configura come "asse forte del *TPL trasporto pubblico locale* su ferro". La stazione ferroviaria del capoluogo costituisce la porta di accesso della Val d'Enza alla mobilità ferroviaria regionale. In adiacenza alla stazione è individuato un sistema di parcheggi, a sud e

a nord dei binari, destinati all'interscambio tra treno e gomma (veicoli, trasporto pubblico su gomma, biciclette).

[D] Il **RUE** specifica la regolamentazione della zona ferroviaria, le prescrizioni relative alle fasce di rispetto (artt. 49 e 60 del DPR 753/80) e, per le aree laterali alla linea ferroviaria, le limitazioni connesse alla fascia acustica della deliberazione GR n. 2053/2001 e delle fasce di pertinenza acustica del DPR 459/98.

5. rete viaria

In base al ruolo funzionale le strade vengono così classificate:

a) **nuova via Emilia**, asse di interesse **nazionale** (rientrante nella *Grande rete* del PTCP) parallelo alla linea ferroviaria (a nord della ferrovia), che nel tratto occidentale della provincia serve i centri sulla via Emilia fra Parma e Reggio drenando e distribuendo le provenienze da nord e da sud, con miglior efficienza trasportistica e fluidificazione del traffico, e consente il decongestionamento della via Emilia storica e la sua riqualificazione dal punto di vista morfologico/funzionale e dal punto di vista degli impatti acustico/atmosferico sugli abitati esistenti.

La nuova via Emilia rientra nel tipo C1 *extraurbana secondaria* (Codice della strada e DM 5 novembre 2001).

Il PSC individua il tracciato della strada; nelle parti ancora da realizzare il tracciato è contenuto all'interno del corridoio di salvaguardia infrastrutturale (150 m dall'asse geometrico) richiesto dal PTCP (NA art. 29) e ha valore meramente indicativo.

[D] I **POC** prevedono l'attuazione del tratto mancante, previo accordo con gli Enti competenti; la progettazione va effettuata con particolare attenzione all'inserimento dell'opera nel tratto agricolo tra il capoluogo e Calerno, di valore storico e paesaggistico, al mantenimento nelle forme opportune della continuità ecologica dei corsi d'acqua attraversati (cavo Sgaviglio e rio Torto), all'applicazione delle misure di tutela archeologica del successivo Tit. VI.

b) **via Emilia storica,** asse di interesse **regionale** (rientrante nella *Rete di base* del PTCP) che progressivamente, in rapporto alla realizzazione della nuova via Emilia, va assoggettata a riqualificazione funzionale e morfologica. Dal punto di vista funzionale la via Emilia storica assume il ruolo di asse delle interconnessioni locali nel quale hanno particolare rilievo le categorie di traffico del trasporto pubblico su gomma e del percorso ciclopedonale, sia nei tratti extraurbani che in quelli urbani.

La via Emilia rientra nel tipo C1 *extraurbana secondaria* (Codice della strada e DM 5 novembre 2001).

[D] i **POC** prevedono l'attuazione degli interventi di riqualificazione dei tratti extraurbani e dei tratti urbani previo accordo sul progetto di riqualificazione con gli enti competenti.

Nel tratto extraurbano compreso tra il capoluogo e Calerno il percorso ciclopedonale ridosso della strada (lato sud) va inserito nel contesto paesaggistico in modo da non alterarne la percezione e i lineamenti paesaggistici.

Il progetto di riqualificazione del tratto urbano del capoluogo, inserito nel *Documento programmatico della qualità urbana*, ha come riferimento le indicazioni programmatiche di cui alla successiva lett. *f)* e dell'Allegato 3 (avente valore di indirizzo e non vincolante).

c) **Asse Val d'Enza** (SP 67) asse di interesse **regionale** (rientrante nella *Rete di base* del PTCP) che collega i centri della Val d'Enza alla via Emilia (Calerno), all'autostrada (casello di Caprara) e ai porti sul Po (Boretto).

La strada rientra nel tipo C1 *extraurbana secondaria* (Codice della strada e DM 5 novembre 2001).

d) **SP n. 12**, asse di interesse **provinciale** che collega il casello di Caprara a Sant'Ilario e a Montecchio, dove si connette all'Asse Val d'Enza secondo il tracciato del PTCP 2010.

La strada rientra nel tipo C2 *extraurbana secondaria* (Codice della strada e DM 5 novembre 2001).

e) **strade locali extraurbane** (tipo F del Codice della strada e DM 5 novembre 2001).

Fra le strade locali extraurbane sono evidenziate quelle di impianto storico e di particolare valore fruitivo/paesaggistico: la viabilità minore che collega il capoluogo al fiume Enza, la via Imperiale, la via Timavo, e la via della Razza che collega Calerno a Corte Valle Re.

f) **strade urbane** distinte, in base al ruolo funzionale, in**:**

- **tratti urbani della via Emilia**; i tratti urbani della via Emilia in assenza della nuova via Emilia hanno il ruolo funzionale di *strade urbane di scorrimento (tipo D del* Codice della strada); per l'adiacenza di tessuti insediativi tali tratti sono interessati da interventi di moderazione del traffico.
  Programmaticamente, con l'entrata in esercizio della nuova via Emilia, i tratti urbani della via Emilia assumono il ruolo di *strade urbane principali*, assimilabili per caratteristiche geometriche e di traffico alle strade di tipo E del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001;
- **strade interzonali**, con funzione di penetrazione all'interno del tessuto urbano (tipo E-F del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001);
- **strade locali**, con funzione di accesso alle distinte zone del tessuto urbano (tipo F del Codice della strada e del DM 5 novembre 2001).

Le zone urbane servite dalle strade interzonali e dalla via Emilia (tratti urbani) vengono classificate come "**zone 30**" come definite dalle *Linee guida per i piani della sicurezza stradale urbana del Ministero dei Lavori Pubblici*.

La classificazione delle strade urbane unitamente al sistema ciclopedonale di cui al successivo comma 7 costituisce il contenuto di riferimento per il PGTU *Piano generale del traffico urbano.*

[D] I **POC**, attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono gli interventi di riqualificazione dei tratti urbani della via Emilia; nel capoluogo l'intervento specifica la riduzione della sezione veicolare, la geometria delle intersezioni, l'individuazione sui due lati dei percorsi distinti per pedoni e biciclette, la sistemazione del verde, con l'obiettivo di prefigurare lo spazio pubblico urbano alberato di connessione tra le due parti nord e sud del capoluogo; gli interventi relativi ai tratti urbani della via Emilia terranno conto delle schede progettuali dell'Allegato 3 .

6. Per l'intera rete della viabilità veicolare, extraurbana e urbana,:

[D] il **RUE** specifica:

- le prescrizioni relative alla fascia di rispetto stradale in conformità al Regolamento di attuazione del Codice della strada e tenendo conto delle disposizioni del PRG previgente e delle Norme di attuazione del PRIT 2020;
- le disposizioni per i distributori di carburante e la specificazione dei contesti nei quali, per la percezione dei caratteri paesaggistici, non andranno inseriti nuovi distributori;
- le disposizioni per le installazioni pubblicitarie;
- le modalità di gestione della viabilità di valore storico/paesaggistico prevedendone un uso promiscuo bici/veicoli, il mantenimento dei caratteri morfologici (larghezza della sede stradale, sinuosità dei percorsi) e tutelando la presenza di fossi laterali e alberature;

[D] i **POC**, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della LR 20/2000, definiscono la collocazione puntuale (all'interno o all'esterno delle fasce di rispetto) degli impianti di carburante nel rispetto delle disposizioni del Dlgs32/1998 e degli artt. 60 e 61 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.

7. sistema ciclopedonale

Il sistema ciclopedonale organizza senza soluzione di continuità l'intero territorio comunale svolgendo le funzioni:

- di raccordo degli itinerari ciclabili di interesse territoriale,
- di collegamento tra il capoluogo e Calerno,
- di connessione dei servizi e centri di interesse interni agli abitati.

Il sistema ciclopedonale è struttura composita, in parte già presente, formata da tracciati viabilistici riservati a percorsi ciclabili, piste ciclopedonali autonome adiacenti a strade veicolari, tracciati ciclopedonali staccati dalla viabilità inseriti in aree verdi.

Rientra nel sistema ciclopedonale come elemento centrale l'**area pedonale** costituita dalle piazze centrali del capoluogo.

[D] Il **RUE** specifica le prescrizioni relative ai parametri da rispettare nei percorsi ciclopedonali con riferimento al DM 557/1999 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) e ai DPR 503/1996 e DM 236/1989 (eliminazione e superamento delle barriere architettoniche).

[D] I **POC** prevedono gli interventi progettuali relativi alla ciclabile lungo la via Emilia raccordando con continuità i tratti urbani e i tratti extraurbani.

[D] I **POC**, attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono l'intervento di riqualificazione delle piazze centrali la cui pedonalizzazione progressiva è connessa alla progressiva definizione e realizzazione del sistema dei parcheggi di interscambio a servizio del centro; gli interventi relativi alle aree centrali del capoluogo terranno conto delle schede progettuali dell'Allegato 3.

8. parcheggi di interscambio

Il PSC individua due principali sistemi di parcheggio di interscambio, riguardanti rispettivamente la stazione ferroviaria e il centro del capoluogo.

Il sistema di parcheggi, a sud e a nord della ferrovia, è destinato all'interscambio tra treno e gomma (veicoli, trasporto pubblico su gomma, biciclette) per favorire il raccordo tra reti viabilistiche, reti ciclopedonali di scala comunale e sovracomunale e mobilità ferroviaria.

Il sistema di parcheggi adiacenti all'area centrale del capoluogo è destinato al servizio dei maggiori poli di interesse del comune e alla fruibilità dell'area pedonale centrale.

[D] **I POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono l'attuazione della zona di interscambio adiacente alla zona ferroviaria, sia a nord che a sud della ferrovia con un progetto organico relativo alla funzionalità e agli aspetti morfologici delle aree di parcheggio e delle interconnessioni pedonali tra le aree a nord e le aree a sud della linea ferroviaria.

I **POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* prevedono l'attuazione del sistema di parcheggi adiacenti all'area centrale la cui realizzazione è in parte rapportata alla programmazione della sistemazione del parco centrale .

9. infrastrutture verdi

Il PSC individua le principali reti di verde programmaticamente integrate alla rete stradale urbana con la duplice funzione di migliorare il microclima urbano e la qualità degli spazi pubblici e di prefigurare una rete verde collegata alla infrastrutturazione territoriale delle reti ecologiche (cfr. successivo art. 32).

[D] i **POC** attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana* inseriscono progetti organici di ridefinizione delle sezioni stradali e di piantumazioni idonee a resistere agli inquinanti amosferici e a ridurre il rumore.

Art.32 - ***reti ecologiche*** *(elaborati di progetto - tav. 4)*

1. Il PSC si inserisce nel sistema delle reti ecologiche prospettato dal PTCP 2010 ("*sistema di elementi spaziali…che disegna uno scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale")* che, all'interno della più complessiva strategia mirata al riequilibrio ambientale, individua il quadro programmatico delle direttrici di continuità ecologica alle quali è affidata la conservazione e la diffusione della biodiversità.

Il PSC recepisce nel territorio comunale gli elementi della rete ecologica provinciale, li specifica e definisce nella loro consistenza spaziale in accordo con le caratteristiche dei luoghi e li completa con le reti di rilevanza comunale.

2. L'elaborato del PSC relativo alle reti ecologiche estrapola dal progetto generale del PSC gli elementi costituenti la rete ecologica, ciascuno dei quali è soggetto a disposizioni normative che ne tutelano la funzione specifica. L'elaborato evidenzia il ruolo ambientale che, attraverso un progetto organico di scala territoriale, viene svolto da elementi aventi singolarmente funzioni specifiche differenziate.

3. Il sistema delle reti ecologiche è costituito da.

• il **corridoio fluviale dell'Enza** (*corridoio fluviale primario* nella rete ecologica provinciale), comprendente fasce di territorio (fasce A e B del PAI, fascia D del PTA, zona di tutela del corso d'acqua del PTCP) a diverso titolo interessate da dinamiche idrauliche e idrogeologiche e caratterizzate da assetti floro-faunistici specifici. L'area fluviale del comune ricade nel SIC-ZPS IT4030023 e comprende al suo interno l'ARE *I Pioppini* e parte di una oasi faunistica.

Il ruolo ecologico del fiume travalica l'ambito pur significativo del SIC-ZPS per porsi come corridoio di naturalità dalla montagna al Po (dall'Alpe di Succiso a Ghiarole/Brescello).

Al corridoio fluviale si giustappone l'ambito agricolo periurbano del capoluogo (*area tampone)* che dilata la percezione paesaggistica e la funzione ambientale del fiume fino ai bordi dell'abitato.

• I **corridoi ecologici di rilevanza comunale** che attraversano senza soluzione di continuità il capoluogo in direzione nord sud dall'Enza fino alla via Emilia, che prendono corpo intorno ai due canali derivati dall'Enza - l'Allacciante Borasca Sant'Eulalia e il canale storico di Sant'Eulalia - e quindi si ampliano nei due corridoi verdi del parco urbano centrale e della fascia alberata lungo la via O. Piacentini (parte della SP 12) che borda l'area agricola Spalletti. Diverse sono le funzioni prevalenti di queste aree (funzione idraulica per i canali derivati, funzione comunitaria per il parco, funzione ambientale di assorbimento dei gas climalteranti per la fascia esterna), ma nella loro continuità danno luogo ad un corridoio eecologico fortemente incidente sull'assetto morfologico e sul microclima dell'abitato;

• i **sistemi di connettività ecologica** che attraversano la parte centrale del territorio comunale, rientrante nel *ganglio ecologico planiziale* individuato dal PTCP 2010 e percorso dal corridoio *primario planiziale* del PTCP 2010 che programmaticamente raccorda alla macroscala l'**Enza** (Montecchio-Sant'Ilario) al **Po** (Gualtieri-Guastalla), nel quale il PTCP 2010 richiede il "*consolidamento e ampliamento degli elementi di naturalità attualmente presenti*.

Sono presenti due diverse tipologie di elementi ai quali è affidata la connettività ecologica:

a) sistemi lineari lungo direttrici nord/sud costituite da corridoi d'acqua secondari (rii minori, cavi, canali) accompagnati da fasce ripariali di almeno 10 m per lato (da ispessire o impiantare ex novo) che prefigurano reti continue di naturalità. Sono individuate due direttrici principali:

• la direttrice **Enza-Lago di Gruma** articolata in 2 rami all'interno del canale Spalletti/Varane:
- il cavo Sgaviglio-Fontana che dalle aree meridionali prossime all'Enza (località Rampa d'Enza) arriva a nord fino ai bordi dell'APEA *casello di Caprara* e si connette al Lago di Gruma/canale del Lago;
- il sistema costituito dalla rete canale Vernazza-rio Duchessa-rio Cantone-rio Torto che confluisce anch'esso a nord nell'area del lago di Gruma;

• la direttrice **Enza-Corte Valle Re** costituita:
- dalla rete canale Vernazza-cavo Ariana-rio Rubino che dalle aree dell'Enza (a nord di Montecchio, località Croce) si sviluppa lungo il confine orientale del comune di S.Ilario e si inserisce nell'area protetta *Corte Valle Re* (elemento della Rete Natura 2000).

Le funzioni specifiche di questi elementi sono funzioni idrauliche e ambientali (in quanto fasce tampone nei riguardi di inquinanti di origine agricola); nel loro sviluppo "a rete" si potenzia la funzione della connettività ecologica;

b) il sistema diffuso costituito dai filari alberati, i viali e le siepi che con la loro organizzazione, derivata da una cultura agraria ottocentesca, hanno dato luogo a uno specifico contesto di valore storico e paesaggistico, il cui mantenimento (nei tracciati e nel tipo di alberature) e la cui tutela assume una valenza insieme storico-paesaggistica e ambientale.

4. Elementi circoscritti, quali parchi urbani e aree verdi lungo le strade, unitamente alla dotazione verde che caratterizza il tessuto edilizio, con funzione di dotazione ecologica (assorbimento della CO2 e cattura delle polveri sottili, termoregolazione del microclima urbano), non inseriti nelle reti ecologiche in quanto costituenti episodi isolati, concorrono anch'essi al riequilibrio ambientale.

Gli invasi ad uso plurimo previsti dalla Provincia in attuazione del PTA, qualora attuati (con i necessari trattamenti sanitari se adiacenti ad abitati), si inseriscono nelle reti ecologiche in quanto potenziali bacini di naturalità.

5. I singoli elementi costituenti le reti ecologiche sono oggetto di prescrizioni specifiche contenute nelle presenti norme, in particolare negli articoli :

art.10 aree di valore naturale e ambientale,
art 11 ambiti agricoli,
art 25 attrezzature e spazi collettivi,
art.26 dotazioni ecologiche e ambientali.

All'attuazione delle reti concorrono sia disposizioni del PSC (acquisizione di aree attraverso criteri perequativi, obblighi di cessione gratuita nei PUA, individuazioni territoriali, disposizioni normative) sia strumenti settoriali (Programma Rurale Integrato Provinciale - PRIP 2007/2013,

politiche della PAC, interventi del Consorzio di Bonifica; attuazione da parte della Provincia di invasi ad uso plurimo).

6. Il sistema delle reti ecologiche di scala territoriale, evidenziato nella tav.4 del PSC, all'interno dei tessuti urbani assume la conformazione di rete diffusa di viali alberati che connettono gli spazi pubblici. La realizzazione di questa rete diffusa, prevista nelle disposizioni normative relative alla rete della mobilità urbana, finalizzata al miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e del microclima locale, è affidata a interventi progettuali, definiti dai POC attraverso il *Documento programmatico della qualità urbana*, che definiscono tracciati, piantumazioni, selezione delle specie vegetali più adatte.

TITOLO VI –IL PROGETTO DI TERRITORIO E L'URBANISTICA DEL SOTTOSUOLO

Art.33 - prescrizioni di tutela archeologica

1. Il progetto di territorio individua modalità di uso e di intervento relativi ai diversi ambiti territoriali e al patrimonio edilizio esistente o programmato per il futuro. L'obiettivo di mantenere la consapevolezza della continuità della storia insediativa del territorio e delle culture che l'hanno conformata, richiede che gli interventi di trasformazione sul territorio e sugli edifici vengano realizzati con le cautele necessarie per non disperdere i reperti che nel sottosuolo testimoniano l'evolversi degli insediamenti nei millenni che hanno preceduto e condizionato l'assetto attuale.
   Per questa finalità vengono formulate ai commi successivi le prescrizioni di tutela archeologica riguardanti i siti archeologici individuati nella carta archeologica e quelli che potranno essere inseriti nel caso di successivi ritrovamenti, oltre che le norme cautelative per le diverse aree del territorio comunale rapportate alle diverse potenzialità archeologiche ad esse attribuite:

2. nelle "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" (categoria *b1)* del PTCP) sono ammesse, in conformità all'art. 47 della NA del PTCP 2010,:
   - le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tale attività, ad opera degli Enti o degli Istituti scientifici autorizzati;
   - gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, e l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

3. nelle "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico" (categoria *b2)* del PTCP) sono ammessi, in conformità all'art. 47 delle NA del PTCP 2010, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico fermo restando che ogni intervento comportante operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, per accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di tutela;

4. nelle aree di rispetto archeologico della *via Emilia* (50 m per lato dall'asse stradale attuale) e della strada *Tannetum-Brixillum* (15 m per lato dall'asse stradale attuale) (categoria *d)* del PTCP) ogni intervento comportante operazioni di scavo è subordinato a nulla-osta della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici;

5. nell'area di rispetto del centro abitato di *Tannetum* così come delimitata nella Tav. A04 della Carta della Potenzialità Archeologica (*psc – elaborati relativi al Sistema insediativo storico*) per ogni intervento che comporta operazioni di scavo per profondità maggiori di m 1,20 dovranno essere programmate, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, indagini di verifica archeologica diretta quali trincee di verifica, sondaggi a carotaggio continuo con estrazione del nucleo indisturbato, assistenza archeologica in corso d'opera. L'assistenza archeologica in corso d'opera è preferibilmente svolta per lavori di scavo a sezione obbligata;

6. nelle aree a diversa potenzialità archeologica come delimitate nella Tav. A04 della Carta della Potenzialità Archeologica sono previste norme di tutela preventiva.
   1) Zona A
   La zona A è caratterizzata da depositi alluvionali limo-argillosi di epoca medievale su dossi in ghiaie e sabbie. In questo comparto i depositi archeologici (medioevo) più superficiali si collocano a partire dalla profondità di m 1,50. Salvo diversa prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del

sottosuolo che interessa una profondità maggiore di m 1,00 dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad assistenza archeologica in cantiere durante l'esecuzione di tali attività.

2) Zona B

La zona B è caratterizzata da depositi alluvionali olocenici. In questo comparto i depositi archeologici di ogni epoca risultano affioranti o subaffioranti. Salvo diversa prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di m 0,50 dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad indagine con trincee archeologiche preventive.

3) Zona C

La zona C è caratterizzata da depositi alluvionali del Pleistocene Superiore-Olocene. In questo comparto i depositi archeologici di ogni epoca risultano affioranti o subaffioranti. Salvo diversa prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di m 0,50 dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad indagine con trincee archeologiche preventive.

4) Zona D (alveo dell'Enza – ghiaie)

La xona D è caratterizzata da depositi alluvinali reecenti. In questo comparto i depositi archeologici si conservano erosi o sepolti a partire dalla profondità di circa m 3,00. Salvo diversa prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una profondità maggiore di m 2,50 dall'attuale piano di campagna è sottoposto ad assistenza archeologica in cantiere durante l'esecuzione di tali attività.

5) Nel Territorio urbanizzato sono sottoposte a controllo archeologico preventivo le seguenti trasformazioni:

a) gli interventi di nuova costruzione in lotto libero o inedificato, che non sia stato interessato negli ultimi 50 anni da sostanziali trasformazioni edilizie o urbanistiche documentabili, inclusi i lotti compresi in Piani Particolareggiati o Comparti d'Intervento non completamente attuati;

b) i PUA (Piani Urbanistici Attuativi) non ancora predisposti alla data di adozione del PSC.

Gli interventi di cui al precedente punto a), salvo diversa specifica prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono sottoposti ad assistenza archeologica in cantiere durante le attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessano una profondità maggiore di m 0,50 dal piano di campagna attuale.

Per i PUA di cui al precedente punto b), il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà contenere la "Relazione di indagine archeologica preliminare", redatta in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici ed in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate.

7. Le disposizioni di controllo archeologico preventivo di cui ai precedenti commi non si applicano, previa consultazione con la Soprintendenza, nei seguenti casi adeguatamente documentati:
   a) agli interventi ricadenti in aree interessate negli ultimi 50 anni da modificazioni al sottosuolo che abbiano già sostanzialmente intaccato in profondità l'originale giacitura dei depositi archeologici previsti o prevedibili nelle diverse zone;
   b) alle modificazioni del sottosuolo la cui profondità interessa esclusivamente terreni di riporto recenti.

8. Espletate le indagini archeologiche di cui ai commi precedenti, ed esaurita qualunque ulteriore attività di ricerca ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, per la tutela dei beni archeologici eventualmente rinvenuti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa Soprintendenza.

9. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle "Scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D. Lgs 42/2004 s.m.i. ed in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici, di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

Art.34 - prescrizioni relative alle attività estrattive

1. In conformità alle prescrizioni del PTCP 2010 (NA art. 104) non sono ammesse attività estrattive nelle seguenti zone presenti nel territorio comunale:
   - invasi e alvei di corsi d'acqua (alvei del fiume Enza e del reticolo idraulico minore);
   - dossi di pianura;
   - territori coperti da boschi;
   - zone di interesse storico archeologico di categoria *b1)*.

2. ai sensi del medesimo art. 104, nelle:
   - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
   - zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
   - zone di interesse storico archeologico di categoria *b2)*;
   - zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina pianura (nel territorio comunale: settori di ricarica A, B, D)

   solo per fabbisogni non altrimenti soddisfacibili, e nel rispetto delle condizioni poste dall'art 104, comma 3, delle NA del PTCP 2010, il PIAE può effettuare nuove previsioni.
   Le aree del demanio fluviale sono escluse dalla possibilità di attività estrattive. Nelle fasce A e B del fiume Enza le eventuali nuove previsioni di attività estrattive del PIAE devono rispondere alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità dell'art.41 del PAI dell'Autorità di bacino del Po.
   Nei settori di ricarica A, B, D – in conformità al PTA della RER – le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda né portare a giorno l'acquifero captato a usi idropotabili e sono subordinate a progetti di recupero ambientale (nei quali sia valutato il potenziale utilizzo dell'ex cava come bacino di accumulo); nel settore D le attività estrattive sono finalizzate prioritariamente alla funzionalità idraulica.

3. Per le: zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, zone di interesse storico archeologico di categoria *b2)*, fasce A e B del PAI, zone SIC e ZPS, l'art. 104 delle NA del PTCP 2010 definisce i criteri di ritombamento delle cave e definisce le prescrizioni per gli impianti di lavorazione a carattere provvisorio (consentiti limitatamente al periodo di coltivazione delle cave).

4. Le zone richiamate ai precedenti commi sono riportate nelle tavv. 1, 2, 3 del Quadro Conoscitivo del PSC:

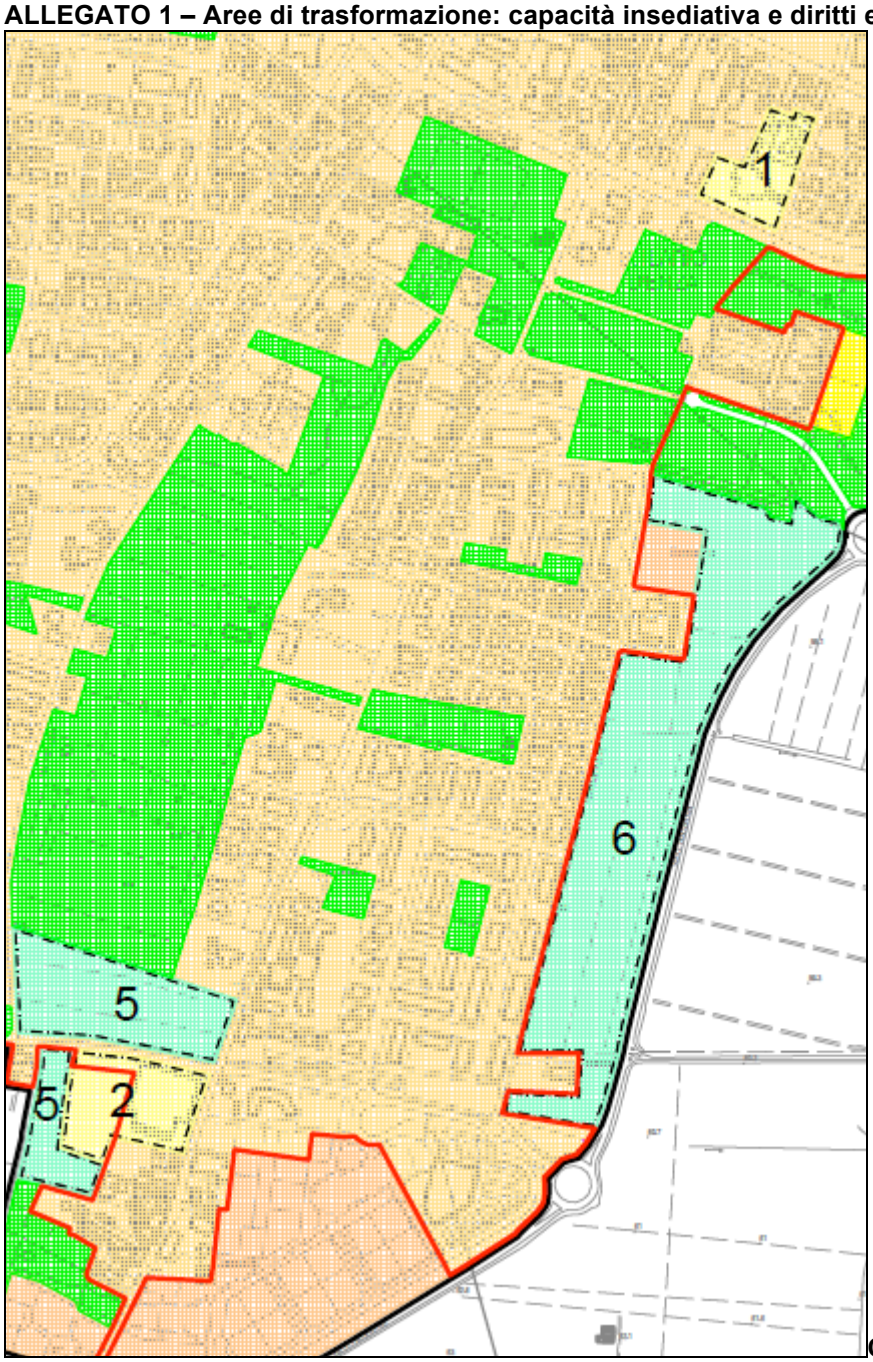
.....

ALLEGATO 1 – Aree di trasformazione: capacità insediativa e diritti edificatori - TABELLE

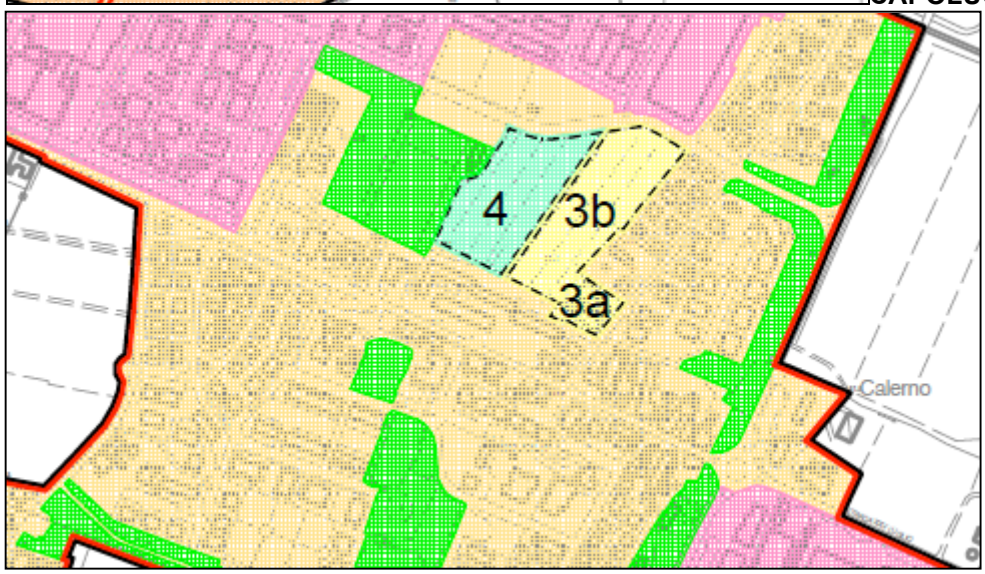
Aree di trasformazione e capacità insediativa					
Aree di trasformazione			Capacità insediativa		
N° di riferim. (vedi tav.)	Ambito di PSC	St mq	Capacità insediativa attribuita Tot.(*a*+*b*) n° alloggi	IPOTESI Alloggi risultanti dai diritti edificatori *a* n° alloggi	IPOTESI Alloggi ERS *b* n° alloggi
1	Ambito di riqualificazione	9945	49	35	14
2	“	16.013	77	56	21
3a+3b	“	22.197	84	60	24
4	Verde pubblico/ attrezzature	17078	-	-	-
5	Verde pubblico (parco urbano)	31730	-	-	-
6	Verde pubblico (verde pubblico/ verde dotaz. ecologica)	84087	-	-	-
		181.050	**210**	151	59 *28%*

Aree di trasformazione e diritti edificatori					
Aree di trasformazione			Aree di trasformazione		
N° di rifer. (vedi tav.)	Stato di fatto e di diritto (VG/2000)	St mq	Diritti edificatori mq/mq	Diritti edificatori Su totale mq	Diritti edificatori n° alloggi teorici (70 mq/all)
1	Aree nel T.U. occupate da strutture produttive	9945	0,18	1790	25
2	“	16.013	0,18	2882	41
3a	“	3745	0,18	674	9
3b	Aree nel T.U. inedificate inserite in piano di ristrutturazione	18452	0,08	2842	40
4	“	17078	0,08		
5	Aree libere destinate a verde pubblico	31730	0,015	475	6
6	Aree libere destinate a dotaz. ecologica	84087	0,025	2102	30
TOTALI		181.050		10.765	**151**

ALLEGATO 1 – Aree di trasformazione: capacità insediativa e diritti edificatori - TAVOLA



CAPOLUOGO



CALERNO

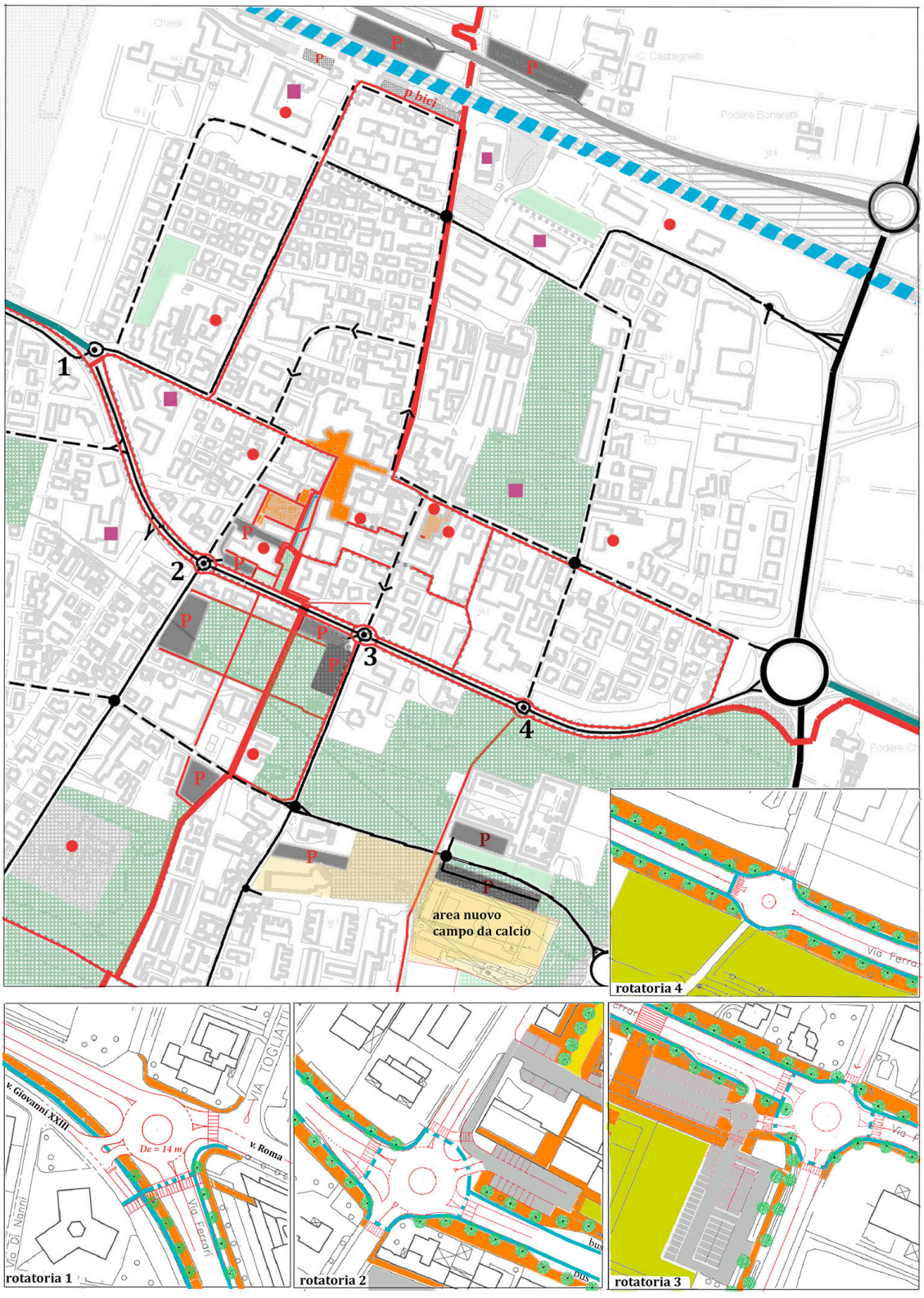
ALLEGATO 2 – Attrezzature e spazi collettivi – TABELLA

Tipo di attrezzatura	Superficie mq	Mq/ab (12470ab)	note
Scuole dell'infanzia e dell'obbligo (O)	**77521** (1)	6,21	*a)* In un'area classificata attrezz. scolastica è previsto anche l'inserimento di una scuola superiore paritaria *b)* Un'area del PSC ancora libera è destinata ad attrezz. scolastica e ad attrezz. di interesse comune
Attrezzature di interesse comune Attrezz, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministartive, per pubblici servizi (C Ac) Attrezzature religiose (R Ar) Tot. attr. interesse comune	 10011 12529 **22540**	 1,81	*c)* Vedi nota *b)* precedente *d)* Alcune attrezzature non sono state conteggiate in quanto inserite in edifici nei quali sono presenti altri tipi di uso *e)* In un'area classificata attrezz. religiosa è inclusa una scuola paritaria per l'infanzia
Attrezzature verdi Parco urbano (spina urbana centrale) (V*) Verde pubblico (per il gioco e lo sport) (V) Attrezzature sportive (Vs) Verde – parco e manifestazioni (Vm) Tot. verde pubblico	 264694 109400 86794 53594 **514482**	 41,25	*f)* Nei 514.482 mq destinati a verde sono ricompresi 48.808 mq inseriti nelle aree di trasformazione del PSC come aree destinate a verde pubblico, in parte utilizzabili anche per attrezzature di altro tipo
Parcheggi pubblici di interesse generale (P)	**29285**		*g)* parcheggi di interscambio adiacenti alla stazione; parcheggi a servizio delle aree centrali del capoluogo; parcheggi pertinenziali del centro commerciale del capoluogo
Tot. attrezzature e spazi collettivi art. A-24 -LR 20/2000	 **643828**	 51,61	*h)* le attrezzature conteggiate sono quelle individuate nella tavola di piano; non sono state calcolate le aree per attrezzature che dovranno essere cedute nei PUA che saranno inseriti nei POC
Dotazioni ecologiche e ambient art. A-25- LR 20/2000	**255088**		*i)* Nei 255.088 mq destinati a verde di dotazione ecologica sono ricompresi 84.087 mq inseriti nelle aree di trasformaz. del PSC
Attrezzature e servizi di interesse generale: *servizi di interesse generale (G)* *scuole superiori (S)* *cimiteri (c)*	 31359 (2) 28379	 	*l)* le scuole superiori di nuova previsione sono inserite in piani particolareggiati o complessi scolastici, all'interno dei quali va definita precisamente l'area attribuita alla scuola

(1) Nel 2011 sono presenti: 1 asilo nido (73 bambini), 4 scuole materne di cui 2 paritarie (312 bambini), 4 scuole elementari di cui 1 parentale (583 alunni), 2 scuole medie di cui 1 parentale (358 alunni). In prospettiva le 2 scuole parentali si riuniranno in un unico polo scolastico (di scuole paritarie) comprensivo anche del liceo scientifico paritario.
Nel 2011 la fascia di età delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo (0-13 anni) comprende 1538 bambini (13,95% della popolazione); nell'ipotesi di 12470 abitanti al 2024 e del 14% di popolazione infantile si avrebbero 1745 bambini.

(2) nel 2013 è presente una scuola superiore della quale è previsto lo spostamento in edificio e area più idonea all'interno del piano particolareggiato relativo all'area adiacente alla stazione; in altra area è previsto inoltre l'inserimento di una scuola superiore paritaria.
Nel quadro demografico prospettato per i prossimi anni, i servizi e le attrezzature necessarie trovano risposta, dal punto di vista quantitativo, nell'organizzazione urbana prefigurata per gli spazi pubblici. Lo stesso dicasi per ulteriori richieste di servizi al momento attuale non formulate (per es. strutture per anziani o piscina pubblica).

ALLEGATO 3 – Schede progettuali
Capoluogo Viabilità



ALLEGATO 3 – Schede progettuali
Sistemazione zona centrale (piazze)



ALLEGATO 3 – Schede progettuali
Calerno
Viabilità

